

DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ

“DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL’USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI”

TITOLO I

Disposizioni relative alla protezione della natura, della fauna e del mare e per la strategia dello sviluppo sostenibile

Articolo 1

(Modifiche alla legge 31 dicembre 1982, n. 979)

1. Alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell’articolo 12, dopo le parole “o il proprietario di una nave” sono inserite le parole “o del carico”;
- b) al comma 2 dell’articolo 12, dopo le parole, “... l’autorità Marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell’armatore o del proprietario”, sono inserite le parole “della nave o del carico”;
- c) al comma 3 dell’articolo 12, dopo le parole “Nei casi di urgenza, l’autorità marittima farà eseguire per conto dell’armatore o del proprietario” sono inserite le parole “della nave o del carico”;
- d) al comma 1 dell’articolo 21, dopo le parole “il comandante e il proprietario” sono inserite le parole “della nave o del carico”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

La legge 31 dicembre 1982, n. 979 “Disposizioni per la Difesa del Mare”, agli artt. 2 e 4 e successive modificazioni, prevede l’attivazione a livello nazionale di un sistema finalizzato alla prevenzione e lotta agli inquinamenti marini.

Tale sistema di tutela e prevenzione nazionale è istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche in ottemperanza a quanto previsto dalle convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito, in merito alla lotta agli inquinamenti marini da idrocarburi e da sostanze tossico-nocive in genere, attraverso il noleggio di unità navali specializzate.

In particolare, per quanto concerne gli incidenti che coinvolgono navi, in particolare petroliere, tali da comportare massivi sversamenti di sostanze nocive nell'habitat marino, appare oggi quanto mai opportuno estendere urgentemente la responsabilità solidale circa le conseguenze dell'incidente, oggi limitate all'armatore, al proprietario ed al comandante della nave coinvolta, anche al proprietario del carico trasportato dalla stessa nave.

L'estensione della responsabilità anzidetta è realizzata con le disposizioni proposte, ed è tesa ad assolvere ad una duplice finalità di carattere ambientale ed economica:

- *innanzitutto, spingere il proprietario del carico inquinante da trasportare a scegliere vettori più sicuri ed in linea con le normative tecniche di settore, (che prevedono, ad esempio, doppio scafo per le petroliere) nonché ad avvalersi di idonei equipaggi. Ciò a vantaggio della sicurezza della navigazione e prevenzione dell'inquinamento marino; di fatto è un'estensione del già noto principio di responsabilità posto in capo al produttore di rifiuti, tenuto ad assicurare nelle diverse fasi del trasporto le migliori condizioni.*
- *favorire la possibilità di recupero all'erario delle ingenti spese antinquinamento sostenute. L'attività di recupero spese si presenta oggi particolarmente difficoltosa in relazione dall'utilizzo per i trasporti di navi-mezzi battenti bandiere dei più disparati Paesi del mondo, con conseguente enorme difficoltà per il Ministero dell'Ambiente nel rintracciare poi il proprietario e l'armatore in qualità di soggetti responsabili. Anche qualora sia stato possibile reperire i suddetti responsabili, (al fine della notifica di richieste di pagamento e/o atti giudiziari) e il Dicastero sia venuto in possesso di un titolo esecutivo, si presentano altri problemi legati alla riscossione coattiva del proprio credito nei confronti di soggetti esteri, i cui patrimoni, qualora esistenti, si trovano presumibilmente all'estero.*

E' una misura oggi assolutamente necessaria, al fine di affrontare un tema di fortissimo allarme sociale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA:

Non vi sono nuovi o maggiori oneri per l'erario in quanto già in base alla legislazione vigente lo Stato deve farsi carico di individuare e perseguire i soggetti responsabili degli sversamenti a mare di sostanze nocive; l'ampliamento della platea di tali soggetti nei confronti dei quali far valere la responsabilità solidale agevola l'attività recuperatoria aumentandone le probabilità di successo.

Articolo 2

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione e gestione degli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 9, comma 3, le parole: "d'intesa con" sono sostituite con dalla seguente: "sentiti";
- b) all'articolo 9, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: "aree protette e biodiversità" sono inserite le seguenti : "e tra i rappresentanti della Comunità del Parco di cui all'articolo 10";
- c) all'articolo 9, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Al fine di massimizzare la gestione efficiente di ciascun ente parco e di assicurare la massima tempestività dell'azione amministrativa, il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo. A tal fine il Presidente propone al Consiglio direttivo una terna di soggetti ritenuti idonei in base alle attitudini, competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, i quali devono essere individuati, previa selezione, fra dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, nonché esperti che hanno già esercitato le funzioni di Direttore in Parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.";
- d) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La vigilanza sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci e delle piante organiche."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si intendono apportare semplificazioni nelle procedure per l'organizzazione e la gestione degli enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, perseguendo obiettivi più volte emersi nel corso del dibattito parlamentare bipartisan intercorso sulla questione nell'ultima legislatura. Con le semplificazioni proposte si può inoltre conseguire il risultato di rendere più snella ed efficiente l'azione istituzionale degli enti in questione, consentendo peraltro una più agevole gestione delle risorse finanziarie ad essi attribuite, con ricadute positive sulle economie locali.

Con riferimento alla procedura di nomina dei Direttori di parco Nazionale di cui alla lettere c) dell'articolo:

in coerenza con gli obiettivi di semplificazione e liberalizzazione si abroga l' albo dei Direttori di Parco nazionale;

si allarga la platea dei potenziali Direttori a tutti i Dirigenti pubblici e a tutti i funzionari pubblici con una certa anzianità nell'incarico (acquisendone la relativa esperienza come amministratori pubblici), senza tralasciare gli esperti che hanno già svolto quelle stesse funzioni in Parchi nazionali e regionali;

si rimette la nomina al Consiglio Direttivo del Parco e non più al Ministro, con ciò interrompendo un dualismo che oggi vede nominati dal Ministro sia il Presidente che il Direttore del Parco;

si stabilisce per legge che l'individuazione deve avvenire previa selezione nell'ambito di una terna di nominativi individuati all'interno di categorie ben determinate;

si acquisisce una notevole speditezza nella procedura di nomina del Direttore, oggi farraginoso;

si chiarisce una volta per tutte l'automatismo dell'aspettativa per i direttori/dipendenti pubblici.

Con riferimento alla procedura di controllo ministeriale sulle delibere degli Enti Parco di cui alla lettera d) dell'articolo, si addiviene a quanto già condiviso da tutti i parlamentari nell'ultima legislatura, ponendo fine all'anacronistico controllo ministeriale di legittimità su tutte le delibere degli Enti Parco, situazione questa che procura un notevolissimo pregiudizio all'azione dei Parchi nazionali, i cui tempi di azione vengono ad essere dilatati oltre misura. Con l'emendamento proposto, si limita invece l'esercizio della vigilanza ministeriale sui Parchi agli atti fondamentali degli stessi (statuti, regolamenti, bilanci e piante organiche) : in questo modo il Parco potrebbe recuperare la propria, necessaria speditezza operativa, con conseguente semplificazione dei tempi e più celere soddisfazione delle richieste provenienti dai soggetti pubblici e privati, in particolare alle imprese, interessati alle iniziative, alle valutazioni, alle attività del Parco.

Con riferimento ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, di cui alla lettera b) dell'articolo, si interviene sulla disciplina posta dall'articolo 9 della legge 394/1991 come recentemente modificata dal comma 1 dell'art. 1 del DPR 16 aprile 2013, n. 73 (GU n. 148 del 26 giugno 2013), per effetto della quale tutti i componenti del Consiglio Direttivo, sia quelli designati dalle Comunità del Parco che quelli designati dagli altri soggetti previsti, per essere nominati dovessero essere esperti di biodiversità e aree protette, con ciò potendosi significativamente precludere anche la presenza nei Consigli Direttivi dei Parchi nazionali dei rappresentanti delle comunità locali nella governance dei Parchi nazionali. Con l'emendamento che si propone si ripristina la precedente previsione della legge 394/1991, in forza della quale solo i rappresentanti designati dai soggetti diversi dalle comunità del Parco dovessero essere esperti di problematiche naturalistiche.

Con riferimento alla procedura di nomina del Presidente degli Enti Parco di cui alla lettera a) dell'articolo:

si prevede di sostituire l'intesa dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome, con l'acquisizione di un loro parere sulla nomina. Ciò potrebbe riequilibrare l'assetto dei Parchi, ed assicurare una maggiore snellezza operativa della loro azione, in quanto le continue e perduranti criticità che emergono nelle nomine dei Presidenti, legate al mancato raggiungimento delle intese comporta un frequente ricorso a commissariamenti (trimestrali, confermati di trimestre in trimestre) assolutamente negativi per le esigenze di certezza della vita di un Parco.

Inoltre, nel DPR 16 aprile 2013, n. 73 recentemente perfezionato è stata introdotta una norma relativa ai nuovi Consigli Direttivi, che già opera un forte riequilibrio in favore delle comunità territoriali, con Direttivi che prima erano composti 12 (dodici) componenti, 5 (cinque) di nomina locale e 7 (sette) di nomina diversa.: ora la composizione passa ad 8 (otto) componenti, e quattro di nomina locale e quattro di nomina diversa. In più, con l'emendamento di cui alla lettera c), relativo alla nomina dei Direttori dei Parchi nazionali, si propone di attribuire detta nomina al Consiglio Direttivo, superando la norma vigente che attribuisce detta nomina al Ministro dell'Ambiente. Ne scaturisce l'esigenza di un sostanziale riequilibrio, che sposti la nomina del Direttore del Parco in capo al Consiglio Direttivo (ora, si ripete, composto da 4 rappresentanti designati di livello nazionale e 4 di livello locale), mentre il Presidente di un Parco nazionale dovrebbe essere

conseguentemente nominato dal Governo centrale, sentite le Regioni interessate, anche al fine di sottolineare la vocazione nazionale di un Parco appunto nazionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Si incide sull'attuale disciplina della governance degli Enti Parco, semplificando la procedura per la nomina di alcuni organi degli stessi (Direttore e Presidente) e per l'acquisizione di efficacia delle delibere assunte dai medesimi enti, per le quali il potere di sorveglianza ministeriale viene ad essere limitato a quelle attinenti gli atti fondamentali per la loro istituzione e azione (statuti, regolamenti, bilanci e piante organiche), escludendolo da tutti gli altri atti di gestione. Inoltre, si ripristina la possibilità di nominare rappresentanti degli enti locali nel Consiglio Direttivo.

In quanto disposizioni di natura ordinamentale nel senso appena illustrato, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri per al finanza pubblica, potendosi anzi conseguire risparmi connessi allo snellimento dell'attività amministrativa necessaria per l'espletamento delle procedure semplificate, con ricadute positive sulle economie locali.

Articolo 3

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo," sono sostituite da "Il Governo,";

b) dopo la parola "provvede" sono inserite le seguenti: " , con cadenza almeno triennale,".

2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente l'aggiornamento viene promosso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma in esame consente di rinnovare l'iniziativa del Governo in materia di strategia per lo sviluppo sostenibile, facendo ripartire il ciclo di pianificazione attivato con le previsioni dell'art. 34 del decreto legislativo 152/2006 e della delibera del CIPE del 2 agosto 2002 - Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. (Deliberazione n. 57/2002).

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La norma in esame non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Disposizioni relative al funzionamento della Commissione CITES)

1. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "e rimborsi spese" sono aggiunte le seguenti: ", fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in euro 20.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di euro 20.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n.179".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma in oggetto si rende necessaria per ottemperare ai compiti istituzionali in materia di protezione delle specie animali e vegetali tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione. La norma mira infatti a consentire la possibilità di affrontare le spese necessarie per effettuare le ispezioni da parte dei Componenti della Commissione CITES, tra i cui compiti fondamentali ci sono proprio le ispezioni alle strutture di ospitalità, custodia e ricovero delle specie animali e vegetali tutelate dalla Convenzione, al fine di verificarne le condizioni di adeguatezza e benessere delle specie anzidette. Le mancate ispezioni da parte della Commissione CITES - che, non a caso, è stata esclusa dalle soppressioni di organi collegiali disposte con la normativa che ora si emenda, in ragione dei riflessi internazionali e comunitari delle funzioni svolte - espongono il nostro Paese anche a rischi di pesanti iniziative in sede comunitaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La norma mira a consentire la possibilità di affrontare le spese necessarie per effettuare le ispezioni da parte dei Componenti della Commissione CITES, tra i cui compiti fondamentali ci sono le ispezioni alle strutture di ospitalità, custodia e ricovero delle specie animali e vegetali tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, al fine di verificarne le condizioni di adeguatezza e benessere delle specie anzidette.

Sulla base del dato storico delle risorse assorbite per gli oneri di missione della commissione CITES, precedentemente all'entrata in vigore del d.l. 95/2012, si quantifica una spesa annua di € 20.000. La copertura è individuata al capitolo 1083 dello stato di previsione del Ministero, macroaggregato "funzionamento".

TITOLO II

Disposizioni relative alle procedure di valutazione d'impatto ambientale

Articolo 5

(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 104, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale”;

b) all'articolo 109, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale”.

c) al comma 5 dell'articolo 109, il secondo periodo è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con le disposizioni che si propongono si intende semplificare ed accelerare l'iter di alcuni procedimenti autorizzatori in materia di scarico in mare delle acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare (art. 104) e di movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte (art. 109), dando concreta attuazione a quanto già previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove si prevede appunto che “il provvedimento di VIA sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale....”

Le disposizioni in questione hanno quindi lo scopo di evitare che per una stessa attività da autorizzare, per la quale sia prevista l'acquisizione della valutazione d'impatto ambientale, il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti. Con riferimento, in particolare, al procedimento concernente la movimentazione dei fondali marini si elimina la specifica autorizzazione ministeriale alla posa di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, in quanto la valutazione degli impatti più rilevanti viene assorbita nella VIA nazionale, mentre nei casi residuali verrebbe mantenuta la competenza in capo alla Regione, che in tal modo diventa “lo sportello unico” per i temi afferenti ai dragaggi e alla posa in opera di cavi e condotte, con forte semplificazione operativa per le imprese. Peraltro, a normazione vigente, l'autorizzazione ministeriale sarebbe connessa con l'interferenza con eventuali SIC o ZPS costieri e marini, per la quale in linea ordinaria è prevista la valutazione di incidenza regionale. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare risparmi soprattutto per le imprese, anche sotto il profilo temporale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla semplificazione procedimentale introdotta.

Articolo 6

(Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 8

Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA

1. E' istituita la Commissione tecnica unificata per le VIA, VAS e AIA (di seguito: “Commissione unificata”), la quale assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Parte. Alla Commissione unificata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, in attuazione di quanto previsto all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del decreto ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;

c) svolge le attività tecnico istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che adotta il conseguente provvedimento;

d) svolge le attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;

e) fornisce all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione;

f) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

3. La Commissione unificata è composta da cinquanta esperti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione unificata, ivi inclusa la sua articolazione in Sottocommissioni VIA, VIA Speciale, VAS e AIA, a ciascuna delle quali è preposto un Coordinatore. La programmazione dei lavori e la verifica del rispetto dei termini e delle altre modalità di svolgimento dell'attività della Commissione unificata, ivi comprese le norme tecniche ed organizzative di cui all'articolo 34, sono assicurate da un Comitato di programmazione composto dai quattro Coordinatori e dal Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, il quale vi partecipa senza alcuna indennità o trattamento economico aggiuntivo, comunque denominato. Le modalità di funzionamento del Comitato di programmazione sono definite con il decreto di cui al presente comma. Sino all'entrata in vigore di detto decreto, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni dei decreti adottati in base agli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

4. I componenti della Commissione unificata durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale di cui agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluso il sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e gli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale. Con il decreto di cui al comma 3 o con separato decreto è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità.

5. I componenti della Commissione unificata provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono posti, a seconda dei casi, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti.

6. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione unificata è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, dalle regioni e dalle province autonome interessate. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione integrata ambientale, la Commissione è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, da ciascuna regione, da ciascuna provincia autonoma e da ciascun comune territorialmente competenti.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente

periodo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto, a decorrere dalla data di effettivo insediamento, un trattamento forfettario pari al settanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 8.

8. È posto a carico del soggetto committente il progetto sottoposto a VIA il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione unificata. Sono poste a carico del richiedente l'AIA le somme indicate all'articolo 33. Alla copertura degli oneri per il funzionamento della Commissione si provvede con le risorse complessive di cui al presente comma senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto disposto al comma 9.

9. La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, di cui, rispettivamente, agli articoli 28, comma 1, e 29-decies, comma 3, lettera a), è effettuata prioritariamente dall'ISPRA. Per la copertura degli oneri relativi all'attività svolta dall'ISPRA, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione unificata con le modalità di cui al comma 8, provvede a trasferire all'ISPRA le ulteriori risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'ISPRA programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero e rendiconta le attività svolte, con le modalità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2010, n. 179. ”.

2. A decorrere dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1:

a) sono abrogati gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto disposto dal presente articolo;

b) è abrogato l'articolo 8-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) all'articolo 29-ter, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “Commissione di cui all'art. 8-bis” sono sostituite dalle parole “commissione di cui all'art. 8”;

d) all'articolo 33, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis” sono sostituite dalle parole “commissione di cui all'art. 8”;

e) all'articolo 33, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “commissione di cui all'articolo 8-bis” sono sostituite dalle parole “commissione di cui all'art. 8”;

f) all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “Commissione di cui all'articolo 8-bis ” sono sostituite dalle parole “commissione di cui all'art. 8”.

3. Dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1 sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica alla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessano dalle loro funzioni alla data di scadenza stabilita per i rispettivi incarichi e comunque, se antecedente, alla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1. Entrambe le predette Commissioni, anche se ricostituite dopo la data di scadenza suddetta, cessano comunque le loro funzioni alla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1, la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente norma deriva dalla recente modifica che il d. lgs. 128/2010 ha introdotto nella disciplina dei rapporti reciproci tra VIA ed AIA, come regolati dall'originario d.lgs. 152/2006. Nella prima formulazione (presente anche nel D.Lgs. 59/2005 sull'AIA) la VIA costituiva un presupposto di legittimità per la favorevole conclusione del procedimento di AIA, nei casi nei quali la legge richiedeva l'attivazione di ambedue i procedimenti. La loro autonomia procedimentale era fondata sulla cura di interessi pubblici connotati da diversa posizione funzionale nell'ordinamento settoriale (valutazione preliminare alla localizzazione, per la VIA – giudizio di conformità alle BAT attinenti alla gestione dell'impianto, per l'AIA).

Il decreto legislativo 128/2010 ha disposto che la VIA tenga luogo dell'AIA nei procedimenti nei quali sono necessari ambedue i provvedimenti ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto. E dunque, gli stessi vengono rilasciati (o negati) all'esito di un procedimento unitario, destinato ad affrontare congiuntamente sia i profili localizzativi e di impatto ambientale di un nuovo progetto, sia quelli attinenti alla gestione dell'impianto da realizzare. In questa prospettiva funzionale di concentrazione del procedimento amministrativo di consenso, non sembra conservare sufficiente giustificazione la presenza di due Commissioni istruttorie distinte, l'una per la VIA e l'altra per l'AIA. Al contempo, la necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese, di accelerazione dei tempi necessari per l'emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti. Con il medesimo intervento normativo si provvede, inoltre, a potenziare gli strumenti consultivi disponibili, a legislazione vigente, nell'ambito delle valutazioni ambientali, adeguando l'azione della Commissione allo svolgimento del dibattito pubblico preventivo.

L'articolazione della Commissione nelle Sottocommissioni garantisce inoltre il mantenimento delle specificità delle diverse procedure, pure in una visione integrata. In particolare per quanto riguarda la VIA Speciale si confermano le fasi della valutazione preliminare, verifica di ottemperanza - valutazione definitiva e verifica di attuazione, per la VAS la valutazione ex ante e in itinere e per l'AIA l'autorizzazione e la verifica. A ciascuna commissione è preposto un coordinatore.

Il potere di nomina della Commissione, la scelta dei componenti secondo i principi dell'ottimale corrispondenza tra esperienza e capacità professionale ed attività da svolgere e dell'equilibrio di

genere, è confermato al Ministro dell'Ambiente. Il Direttore Generale per le Valutazioni ambientali partecipa alla programmazione dei lavori e verifica del corretto funzionamento della Commissione, nell'ambito di un apposito Comitato insieme ai 4 coordinatori, ferma restando l'autonomia degli esperti nelle attività valutative.

E' anche confermata la potestà del Ministro di definire con proprio decreto le modalità di funzionamento della Commissione.

Allo scopo di evitare una fase di discontinuità nell'esercizio delle funzioni istruttorie affidate alle due Commissioni, le stesse continuano a svolgere i loro compiti istituzionali fino al momento della nomina dei nuovi componenti e del loro insediamento.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

A legislazione vigente i componenti della Commissione VIA ricevono un trattamento economico annuo lordo pari a:

	Numero	Compenso annuo lordo
Presidente	1	84.240
Segretario	1	73.710
Coordinatori	3	77.220
Componenti comitato di coordinamento	5	70.200
Componenti ordinari	40	58.500
TOTALE	50	3.080.610

per un totale complessivo di € 3.080.610 annui lordi, oltre agli oneri di missione (ivi inclusi quelli per ispezioni e sopralluoghi per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA).

Al trattamento economico ed agli altri oneri per l'attività istruttoria VIA-VAS, si fa fronte ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che definisce le modalità di riassegnazione del contributo dello 0,5 mille versato dal soggetto proponente il progetto.

Dalla tabella seguente risulta (nel biennio 2010-2011) una riassegnazione media annua, atta a coprire gli oneri di funzionamento, di circa 4,5 milioni, a fronte di un gettito di circa 10 milioni, oltre risorse ordinarie disponibili sul capitolo 2701, PG 28 e 29, pari a euro 2.609.274 per il 2010, ad euro 1.802.239 per il 2011 e ad euro 1.480.068 nel 2012.

Versamenti 0,5 per mille per VIA

2010 2011 2012

Somme introitate all'entrata del bilancio dello Stato 9.764.011,00 11.143.644,83
6.804.355,44

<i>Somme riassegnate sul pertinente capitolo di spesa</i>	4.437.827,00	5.064.940,00	
4.347.840,00			
<i>Risorse ordinarie capitolo 2701, PG 28 e 29</i>	2.609.274,00	1.802.239,00	1.480.068,00
<i>Totale risorse disponibili per istruttoria VIA-VAS</i>	7.047.101,00	6.867.179,00	5.854.908,00

Per quanto concerne, invece, il trattamento economico della Commissione AIA esso è determinato sulla base del Decreto MATTM-MEF del 5 marzo 2008 che prevede che ai componenti della Commissione spettino il 60% della tariffa istruttoria versata per ogni singolo impianto. Di seguito si dà rappresentazione delle riassegnazioni complessive intervenute a decorrere dall'esercizio 2010.

Versamenti AIA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2010 2011 2012

<i>Somme introitate all'entrata del bilancio dello Stato (tariffe)</i>	500.475,00	353.010,00	
775.779,31			
<i>Somme riassegnate sul pertinente capitolo di spesa (2701/26)</i>	296.380,00	301.460,00	
590.143,00			

Date le modalità del trattamento economico direttamente correlato al versamento della tariffa istruttoria il compenso per i Commissari AIA risulta particolarmente variabile di anno in anno, comunque sempre nel limite delle risorse riassegnate.

Con la norma in esame si prevede, al comma 7 dell'articolo novellato, una complessiva revisione dei compensi per la Commissione. In particolare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. In buona sostanza, si utilizzano per la Commissione unificata le modalità di erogazione del trattamento già utilizzate per la sola attuale Commissione AIA, con una diretta associazione tra contributo versato dal soggetto proponente e spesa sostenuta per il funzionamento, assicurando, in tal modo, sia la costante copertura degli oneri sulla base delle entrate riassegnate che una stretta correlazione tra produttività e trattamento economico degli esperti.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente paragrafo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto un trattamento forfettario pari al settanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS.

Nelle more della definizione del predetto decreto nessun nuovo onere finanziario grava sul bilancio statale per effetto del presente provvedimento: le coperture finanziarie degli oneri di

funzionamento, di istruttoria e di verifica sono le medesime previste dalla normativa vigente in materia di VIA e AIA.

La norma prevede, infine, che sia l'ISPRA ad effettuare le verifiche tecniche per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA, assicurando finalmente continuità e sistematicità al meccanismo dei controlli in itinere ed ex post, attualmente svolti, solo in via residuale, dai componenti della Commissione VIA, con oneri di istruttoria e di missione aggiuntivi alle spese per il trattamento economico dei componenti. Nessun nuovo onere finanziario grava sul bilancio statale per effetto del presente provvedimento: l'attività verrà programmata e svolta rigorosamente nel limite delle risorse disponibili sulla base delle riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di inquinamento acustico)

1. Il comma 11-quater dell' art. 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è così sostituito:

11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "e per attività sportive", sono inserite le seguenti: "dalle aviosuperfici, dagli eliporti, dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento proposto all'art. 25, comma 11 quater della legge 98/2013 aggiunge una tipologia di sorgente sonora per certi versi assimilabile alle aviosuperfici, ovvero sia gli eliporti. Trattasi di argomenti che meritano di essere disciplinati in maniera specifica e idonea, essendo queste sorgenti sonore particolarmente critiche. Pertanto, nella proposta emendativa si mantiene, integrandola, la modifica alla Legge 447/95 (art. 11) per la previsione di un regolamento specifico per le aviosuperfici, per gli eliporti e attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

Il restante testo del comma 11 quater della legge 98/2013 va abrogato per le seguenti motivazioni:

il riferimento all'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, che dopo le parole: "di autodromi," inserisce le seguenti: "aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile," tende ad assimilare le aviosuperfici agli autodromi, applicando alle aviosuperfici regole e deroghe specifiche per gare e manifestazioni di auto e moto sportive, che male si applicano o risultano incongruenti se riferite a diverse tipologie di sorgenti sonore quali appunto le aviosuperfici e le attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile;

la modifica all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, a cui il comma 11 quater dell'art. 25 della l.98/2013 apporta dopo la parola: "aeroportuali" le parole " , di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile", condurrebbe alla disapplicazione indiscriminata del criterio differenziale a tutte le attività legate alle aviosuperfici e alle attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, comportando di fatto l'esclusione in maniera troppo netta di un limite introdotto dalla Legge quadro 447/95 a tutela della popolazione esposta a tali sorgenti di rumore. Al fine di regolamentare in maniera specifica e puntuale tali sorgenti sonore, secondo le indicazioni dello stesso comma 3 dell'articolo 4 del DPCM 14/11/1997, il regolamento introdotto dall'emendamento all'art. 11 della 447/95 contenuto nel testo proposto provvederà a disciplinare in maniera più idonea e coerente con la Legge quadro l'esclusione dall'applicazione del cd criterio differenziale;

il riferimento all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, in cui il comma 11 quater della l.98/2013 inserisce le parole: " , nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile", comporterebbe la grande complicazione di prevedere anche per le aviosuperfici l'istituzione delle commissioni aeroportuali e la definizione di procedure antirumore - difficilmente applicabili alle aviosuperfici in quanto anche di competenza di ENAV e ENAC, ed inapplicabili alle attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

RELAZIONE FINANZIARIA

La norma, in quanto contemplante una serie di impianti afferenti ad una disciplina regolamentare già prevista in materia di inquinamento acustico, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 8

(Casi di esclusione da valutazione ambientale strategica nel caso di piani di gestione del rischio)

1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, dopo le parole "di cui all'art. 7" sono aggiunte le seguenti: "comma 3, lett. a)".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica è finalizzata a chiarire che la verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) non si riferisce alla parte del piano di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al Sistema di allertamento statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004 con particolare riferimento al governo delle piene, di cui all'articolo 7, comma 3 lett. b) del medesimo decreto legislativo n. 49/2010, atteso che i contenuti del piano di cui alla lettera b) predisposto dalle Regioni in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della Protezione Civile

riguarda aspetti di pianificazione di protezione civile e di emergenza per i quali, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 è prevista l'esclusione dalla VAS

TITOLO III

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera e gas ad effetto serra

Articolo 9

(Modifiche agli Allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera v-bis) è sostituita dalla seguente:

“v-bis) Impianti di essiccazione di foraggi impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel, ed uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas, o alimentati mediante ricircolo d'aria, purché in funzione per meno di 2000 ore l'anno e purché ciascun singolo corpo essiccante sia dotato di dispositivo contatore non azzerabile che registri anche le date di esercizio. In caso di impianti di essiccazione di altri materiali vegetali, la potenza termica nominale complessiva per corpo essiccante deve essere uguale o inferiore a 1 MW, ferme restando le altre predette condizioni. Ai fini dell'applicazione della presente norma i singoli corpi essiccanti devono lavorare uno alla volta”;

b) dopo la lettera v- bis, sono inserite le seguenti:

“v-ter) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua inferiore a 1.000 ettolitri e, per la birra, inferiore a 10.000 ettolitri e, per i distillati, inferiore a 20 ettolitri. Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate che, indipendentemente dalla produzione annua, comprendono esclusivamente le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui; gli stoccaggi delle vinacce devono essere effettuati in contenitori o spazi dedicati e protetti dalle precipitazioni atmosferiche.

v-quater) frantoi di materiali vegetali”;

c) la lettera p) è sostituita dalla seguente: “p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis)”;

d) dopo la lettera p) è inserita la seguente: “p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³ /h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti”;

e) le lettere kk-bis) e kk-ter), sono soppresse;

f) la lettera m) è sostituita dalla seguente: “Silos per materiali da costruzione nonché silos per i materiali vegetali, ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti”;

g) nella lettera z) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella.”.

2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v-bis) è inserita la seguente:

v-ter): stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato;

b) la lettera oo-bis) è soppressa.

3. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 2, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, inserire il seguente periodo finale: “Il presente paragrafo non si applica, salvo diversa disposizione autorizzativa, agli impianti di essiccazione di materiali agricoli”.

4. Per gli stabilimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in esercizio ed esentati dall'autorizzazione alle emissioni di cui alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, per effetto della presente legge, sono sottoposti a tale obbligo autorizzativo, la domanda di autorizzazione alle emissioni o la domanda di autorizzazione unica ambientale, ai sensi della vigente normativa, deve essere presentata entro sei mesi da tale data, nel corso dei quali l'esercizio può essere continuato. In caso di domanda di autorizzazione alle emissioni si applicano, per il procedimento autorizzativo e l'esercizio successivo alla domanda, le disposizioni dell'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In fase di conversione in legge del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, è stato approvato alla Camera dei Deputati l'emendamento parlamentare 41.011, che introducendo l'art. 41 ter, esenta dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera una serie di impianti ad inquinamento scarsamente significativo.

L'innovazione per tale serie di impianti è intervenuta nel momento in cui il MATTM stava provvedendo, con diversi schemi di decreto Ministeriale, volti ad integrare l'allegato IV del decreto legislativo 152/2006, e in tal modo, a definire la tipologia degli impianti ed attività da esentare dall'obbligo autorizzativo in questione (linee di trattamento fanghi, essiccatoi agricoli e cantine), caratterizzati da emissioni scarsamente rilevanti.

L'elenco risultante dall'approvazione dell'emendamento anzidetto, risulta più ampio, per numero e tipologia, rispetto a quello proposto dal MATTM, elaborato all'esito di una apposita ed

approfondita istruttoria condotta con le autorità regionali e le associazioni di categoria, che ha permesso di selezionare gli impianti effettivamente caratterizzati da emissioni scarsamente rilevanti.

Il testo normativo risultante dall'emendamento approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati, nel rendere vano il lavoro condotto dal MATTM con il concorso dei soggetti innanzi richiamati, esenta dall'obbligo di autorizzazione e dai valori limite di emissione una serie di impianti molto più ampia rispetto al dovuto, e potrà avere effetti negativi sulla qualità dell'aria e sul rispetto dei relativi valori limite comunitari (attualmente oggetto di una procedura di precontenzioso da parte della Commissione europea), specialmente in alcune aree (come il bacino padano) caratterizzate sia da gravi criticità sul piano della qualità dell'aria, sia da una diffusa presenza di impianti come gli essiccatoi .

La possibilità di un conflitto con la normativa europea delle disposizioni derivanti dall'approvazione dell'emendamento in questione, è stata del resto evidenziata anche dal Servizio Bilancio del Senato nella relazione n. 13 del luglio 2013.

La presente proposta, pur accogliendo le esigenze degli operatori, definisce in modo più corretto, nel senso in precedenza illustrato, le esenzioni.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla semplificazione introdotta.

Articolo 10

(Modifiche all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2012, n. 43)

1. Nell'articolo 16 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 le parole "entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2014".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa mira a introdurre un differimento dell'entrata in vigore di alcune sanzioni amministrative in materia di comunicazioni riguardanti i gas fluorurati ad effetto serra previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 26 del 5 marzo 2013. Tale disposizione aveva previsto sanzioni amministrative per gli operatori interessati che non avessero ottemperato all'obbligo di fare le comunicazioni annuali previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 circa la gestione degli apparecchi e dei materiali suscettibili di produrre i gas in questione. La prima di tali comunicazioni annuali avrebbe dovuto essere effettuata per il 31 maggio 2013. Poiché però la scadenza di tale termine, per i tempi tecnici di adozione del decreto

legislativo n. 26 del 2013 cit., è venuta a maturare a stretto ridosso dell'entrata in vigore di tale d.lgs. che ha previsto la sanzione per l'omesso o incompleto adempimento all'obbligo di comunicazione, il tempo a disposizione per ottemperare utilmente da parte degli operatori interessati è risultato particolarmente ristretto.

Pertanto al fine di non penalizzare in maniera iniqua gli operatori che non hanno potuto rispettare la scadenza in questione, si è ritenuto di differire l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse a tale mancata o difforme comunicazione a decorrere dal 30 giugno 2014, in correlazione con la scadenza del termine per la comunicazione annuale prevista per l'anno 2014.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame.

Articolo 11

(Interventi correttivi al Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30)

Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 dell'art. 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) ampliamento sostanziale della capacità: aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto cui conseguono alternativamente le seguenti implicazioni operative:

1) si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente e il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;

2) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l'assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche";

- al comma 10 dell'articolo 4 la parola "ventitre" è sostituita con la seguente: "ventidue";

- all'articolo 5 è sostituito il seguente:

Articolo 5

(Ambito di applicazione)

"1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, con l'esclusione prevista al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.

2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'art. 744 primo comma per gli aeromobili di Stato e all'art. 744 quarto comma per gli equiparati agli aeromobili di Stato della sicurezza nazionale, del Codice della navigazione.”;

-al comma 1 dell'articolo 26, le parole “comporta le seguenti conseguenze:”, sono sostituite dalle seguenti: “comporta una delle seguenti conseguenze:”

. al comma dieci dell'articolo 36, le parole “di cui al comma 10”, sono sostituite dalle seguenti “di cui al comma 9”;

- al comma 2 dell'articolo 41, dopo le parole : “all'articolo 23, comma 8,” sono aggiunte le seguenti: “all'articolo 28, comma 1”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma provvede a correggere alcuni errori materiali del testo del decreto legislativo n. 30/2013. Con riferimento all'articolo 5, l'impostazione seguita dal legislatore (comunitario e nazionale) per determinare l'applicabilità (e la conformità) degli operatori aerei al sistema di scambio di quote delle emissioni di gas ad effetto serra, c.d. Emission Trade System (ETS), si basa sullo schema già adottato in ambito comunitario per la tassazione relativa ai servizi di assistenza al volo in rotta e area terminale derivante dall'utilizzo delle relative infrastrutture.

Infatti l'art. 18ter della Direttiva ETS fa esplicito riferimento al fatto che la Commissione può chiedere l'assistenza di EUROCONTROL ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla Direttiva stessa.

Nei dispositivi di legge vigente con cui la Repubblica Italiana aderisce all'organismo europeo EUROCONTROL sono riportati, sia per i voli nazionali che per quelli internazionali, i criteri di determinazione delle tasse di rotta sullo spazio aereo italiano e delle tasse di aree terminali, nonché le relative circostanze di esenzione, recepiti successivamente negli accordi multilaterali costitutivi di EUROCONTROL. Nello specifico, l'art. 4 della L.575/95 (richiamato al comma 6 dell'art. 5 del D.L. n. 77/1989) dispone che con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri della Difesa e del tesoro, vengano determinati, e comunicati a EUROCONTROL, l'applicazione delle esenzioni previste per lo Stato italiano. L'impostazione di definire il campo di applicazione della Direttiva ETS sulla base dei principi della navigazione aerea penalizza però alcune fattispecie di aeromobili di Stato e gli aeromobili equiparati ad aeromobili di Stato i quali sono trattati alla stregua di operatori aerei privati/commerciali

Si esclude, con questa disposizione o l'obbligo all'Emission Trading per i velivoli di Stato ed a quelli equiparati per la sicurezza nazionale, come d'altra parte è fatto in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Articolo 12

(Impianti termici civili)

1. Agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 285 Caratteristiche tecniche

1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.>>

3. All'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 52 è soppresso.

4. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le norme proposte tendono a superare alcune incertezze interpretative prodotte dall'entrata in vigore della disciplina introdotta con l'art. 34, comma 52, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con l'art. 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e riguardanti la persistenza dell'obbligo di trasmettere la dichiarazione di installazione degli impianti termici civili all'autorità competente per i controlli, le caratteristiche degli impianti anzidetti, ed il termine per l'integrazione del libretto di centrale da parte del responsabile della manutenzione dell'impianto.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame in considerazione della sua natura di norma ordinamentale.

TITOLO IV

Disposizioni relative al green public procurement

Articolo 13

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli “appalti verdi”)

1. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: “Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione EMAS (sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale) ai sensi del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009 n. 1221/2009. Nei contratti relativi a servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% delle prestazioni oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel) ai sensi del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009 n. 66/2010.”;

b) al comma 7, secondo periodo, le parole “Per fruire di tale beneficio” sono sostituite con le parole “Per fruire di tali benefici”;

2. All'articolo 83, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “l' esistenza di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel) in relazione ai beni o servizi oggetti del contratto, in misura pari o superiore al trenta per cento delle prestazioni oggetto del contratto stesso;”;

b) al comma 1, lettera f), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “,avuto anche riguardo ai consumi di energia, delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti ed ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio.” ;

c) al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizzerà per determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali rispetta le seguenti condizioni: si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori; è accessibile a tutti i concorrenti; si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione del comma 1 mira a introdurre un incentivo per gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di registrazione EMAS (che certifica la qualità

ambientale dell'organizzazione aziendale), o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di "prodotti", comprensivi di beni e servizi).

Il beneficio è una riduzione del 20% della cauzione a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75, comma 7, codice appalti.

In virtù del rinvio operato dall'art. 113, codice appalti, all'art. 75, comma 7, tale beneficio si estende alla garanzia di esecuzione, prestata dall'aggiudicatario.

La disposizione del comma 2 mira a introdurre tra i criteri ambientali di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche il criterio, per i contratti aventi ad oggetto beni o servizi, che le prestazioni oggetto del contratto siano dotate di marchio Ecolabel.

Le disposizioni dei commi 3 e 4 introducono tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio del costo del ciclo di vita dell'opera, prodotto, o servizio, criterio previsto dall'art. 67 della bozza di nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Al fine di dare concreta attuazione alle politiche volte alla crescita sostenibile, si è ritenuto opportuno introdurre incentivi per quegli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di registrazione EMAS o di marchio Ecolabel, nonché quale criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio del costo del ciclo di vita dell'opera, prodotto, o servizio

In considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni, le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica . Si tratta quindi di misure a costo zero volte a garantire minori impatti sull'ambiente, contribuendo inoltre ad ottenere risparmi nei consumi energetici ed una conseguente riduzione della spesa nel breve-medio periodo.

Articolo 14

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle categorie merceologiche per le quali la pubblica amministrazione, nelle procedure di approvvigionamento, adotta obiettivi di riduzione dei gas climalteranti e gli obiettivi relativi all'uso efficiente delle risorse definiti nella strategia europea "Europa 2020" richiamati nella Comunicazione della Commissione europea "COM(2011) 571", è fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei "criteri ambientali minimi" (CAM) definiti ai sensi del Decreto interministeriale 11 aprile 2008, recante "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", riguardo ai seguenti prodotti o servizi:

Servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici di cui al DM 7 marzo 2012 pubblicato sulla G.U. n.74 del 28 marzo 2012 e successivi aggiornamenti;

Attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (PC, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici), di cui al DM 22 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. n.64 del 19 marzo 2011 e successivi aggiornamenti;

Lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica, di cui al DM 22 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. n.64 del 19 marzo 2011 e successivi aggiornamenti.

2. L'obbligo di cui al precedente comma 1 si applica, per almeno il 50% del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto anche alle categorie di prodotti o servizi oggetto dei Decreti ministeriali definiti ai sensi del Decreto interministeriale 11 aprile 2008 recante "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", di seguito indicati:

Carta per copia e carta grafica di cui al DM 4 aprile 2013 pubblicato sulla G.U. del 3 maggio 2013, n. 102 e successivi aggiornamenti

Ristorazione collettiva e derrate alimentari, conformi all'Allegato 1 del d.m. 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. del 21 settembre 2011, n. 220.

Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, di cui al d.m. 24 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. del 20 giugno 2012, n. 142.

Prodotti tessili di cui al d.m. 22 febbraio 2011, pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2011, n.64, e successivi aggiornamenti.

Arredi per ufficio, di cui al d.m. 22 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2011, n.64, e successivi aggiornamenti.

3. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche alle forniture di beni e servizi ed agli affidamenti di lavori aventi ad oggetto le categorie indicate dal Piano d'azione di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, dal momento della adozione con decreto ministeriale dei relativi "criteri ambientali minimi".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Tra le questioni ambientali più rilevanti che l'Italia (e l'intero pianeta) deve affrontare vi sono quelle legate al consumo di energia da fonti non rinnovabili (con la conseguente emissione di CO₂) e quelle legate alla produzione di rifiuti (quest'ultima di particolare rilevanza per molte zone del nostro Paese).

Per entrambe le problematiche ambientali anzidette, rendere obbligatorio il riferimento ai criteri ambientali per gli acquisti pubblici (il cosiddetto GPP) può contribuire in maniera rilevante alla loro soluzione, con ricadute positive anche sotto il profilo economico. A tal riguardo occorre

rilevare che anche la nuova direttiva comunitaria in tema di appalti (in via di adozione), sottolinea, all'articolo 67, come il tema del costo dei prodotti e dei servizi debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto Life cycle costing).

A questo fine si propongono le disposizioni in questione che riguardano gli acquisti della pubblica amministrazione relativi ai prodotti che hanno maggiore relazione con il consumo di energia e con la produzione di rifiuti.

Si è deciso di inserire anche gli acquisti relativi al settore "cibo", considerato a livello europeo il principale settore di impatto ambientale con il 31% degli impatti totali dei consumi (prima del settore abitazioni 23% e del settore trasporti 18,5%). Gli impatti ambientali del settore "cibo" riguardano sia il consumo di energia (produzione fertilizzanti, fitofarmaci, ecc), sia l'emissione di numerose sostanze inquinanti, sia, infine, la produzione di rifiuti.

A quest'ultimo proposito va sottolineato un elemento di estrema gravità e contraddizione: numerose ricerche indicano che oltre il 30% del cibo prodotto viene sprecato e contribuisce ad aumentare la quantità di rifiuti prodotta. Ciò avviene, sia lungo la catena di distribuzione del cibo, sia per preparazioni (mense ed altro) che eccedono la reale esigenza di consumo. Questo fatto, oltre ad essere un problema dal punto di vista della produzione di rifiuti, rappresenta anche un problema di ordine etico.

Diventa quindi indispensabile rafforzare quelle iniziative che permettono di ridurre tale incombente problema.

Si tratta sostanzialmente di operare a più livelli, introducendo - accanto allo strumento degli accordi volontari con i grandi attori della distribuzione (in particolare la grande distribuzione) - per razionalizzare la catena di distribuzione e la gestione dei cibi vicino alla scadenza che possono essere devoluti a associazioni che li distribuiscono a chi ne ha bisogno - anche strumenti obbligatori che premiano quegli operatori che, nella gestione della ristorazione collettiva o della fornitura delle derrate alimentari, si attivano nella direzione illustrata.

A questo proposito appare opportuno rendere obbligatorio per gli appalti delle Pubbliche amministrazioni il riferimento alle indicazioni contenute nel DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) che ha adottato i "Criteri ambientali minimi" per "Il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari", dove, oltre ad altri criteri ambientali, ai punti 5.4.3 e 5.5.1, riguardanti i criteri premianti, si fa riferimento alla gestione e alla destinazione del cibo non somministrato per contenere gli sprechi alimentari.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La norma in commento non dà luogo ad aumenti di spesa perché i risparmi sui costi di esercizio, derivanti dalla maggior durata dei prodotti e dalla riduzione dei costi di smaltimento, consentono di compensare ipotetici maggiori costi di acquisto. Si stima, ad esempio, che il maggior costo connesso all'acquisto di un apparato per l'illuminazione pubblica più efficiente venga

immediatamente ripagato nei primi anni di utilizzo dell'apparato stesso, con i conseguenti risparmi economici per gli anni successivi e la conseguente (e rilevante) riduzione degli impatti ambientali.

Ad esempio nel caso degli acquisti riguardanti gli apparati di illuminazione pubblica si può stimare (in maniera cautelativa) che, nell'ipotesi di convertire i vecchi impianti nella percentuale del 5% il entro prossimo anno, del 10% entro il 2015 e del 20% entro il 2016, potremmo ottenere un risparmio di spesa nella bolletta energetica dell'ordine di circa 20/30 milioni nel 2014, di 50/70 nel 2015 e di circa 120 nel 2016. Nell'ipotesi di sostituire il 50% degli apparati i risparmi sono stimati intorno ai 250 milio all'anno. Discorsi simili e in alcuni casi ancora più eclatanti si possono fare per altri apparati energetici e per l'edilizia.

Lo stesso dicasi per molti altri prodotti o servizi connessi alla riduzione del volumi e pericolosità dei rifiuti prodotti.

È in questa logica che si muove la nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici con il citato articolo 67, che segnala che il costo di un prodotto debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto Life cycle costing).

TITOLO V

Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti

Articolo 15

(Procedure semplificate di recupero)

All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8-ter, sono aggiunti i seguenti commi:

“8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della Direttiva 2008/98/Ce che fissano i criteri soddisfatti i quali specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai regolamenti medesimi con particolare riferimento:

alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati”.

“8-quinquies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi dei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 5 febbraio 1998, del 12 giugno 2002, n. 161 e del 17 novembre 2005, n. 269, e dell'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al comma 8-quater o all'articolo 208, entro sei mesi dall'entrata in vigore di detti regolamenti; fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 ed all'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dai decreti di cui al periodo precedente”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche apportate dalla presente disposizione all'art. 216 del d. lgs. n. 152 del 2006 hanno lo scopo di inquadrare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, le procedure autorizzative concernenti le attività di recupero disciplinate dai regolamenti comunitari che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali.

Inoltre, disposizioni di modifica, consentono di individuare in modo certo e chiaro l'iter procedimentale affinché l'impiantistica esistente, e dunque autorizzata al trattamento finalizzato alla produzione di materia prima secondaria dai rifiuti di cui ai decreti ministeriali di seguito citati, possano conformarsi ai requisiti disciplinati dai regolamenti comunitari.

Al riguardo, le Regioni hanno rappresentato le criticità nell'attuazione di detti regolamenti ed, in particolare, la procedura autorizzativa da applicare nel caso specifico anche per quanto concerne l'impiantistica che svolge la propria attività secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dettate dalle norme tecniche stabilite dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

Gli interventi proposti definiscono il regime autorizzativo individuato nelle procedure semplificate di cui al capo V della parte IV del D.lgs 152/2006 nonché i tempi di adeguamento, previsti in sei mesi, alle disposizioni comunitarie.

E' stata prevista una norma transitoria che prevede che fino alla scadenza di detto termine è consentito l'esercizio dell'attività in essere nel rispetto delle disposizioni di cui ai succitati decreti ministeriali.

Inoltre, le modifiche apportate confermano le quantità massime stabilite da detti decreti ministeriali al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 216, comma 1, per quanto concerne la comunicazione di inizio attività decorsi 90 giorni da tale comunicazione alla Provincia territorialmente competente.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame.

Art. 16

(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole "Osservatorio nazionale sui rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "Vigilanza e supporto in materia di gestione dei rifiuti";

b) al comma 1, le parole "è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"; la lettera g) è soppressa;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è abrogato;

e) al comma 4 le parole: "l'osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", e le parole: "umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 6";

f) il comma 5 è abrogato;

g) al comma 6 le parole "dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e" sono soppresse.

2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 206 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di definire le necessarie modalità organizzative e di funzionamento.

3. Tutti i richiami all' "Osservatorio nazionale sui rifiuti", all' "Autorità di cui all'articolo 207", o all' "Autorità" effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 224 commi 3, lett. m) e 6, dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché tutti i richiami all' Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'Autorità di cui all'articolo 207 del medesimo decreto legislativo, effettuati da altre disposizioni di legge, sono da intendere riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per effetto del combinato disposto tra l'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248 sul "Contenimento spesa per commissioni, comitati ed altri organismi" e l'art. 68 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 relativo alla " Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazione di strutture", l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti (per il prosieguo Osservatorio) non è più operativo da 25 luglio 2010, non essendo stata avanzata entro tale data la richiesta di proroga ai sensi del comma 2 dell'art. 68 cit..

Tuttavia, la cessazione dell'operatività dell'Osservatorio non ha soppresso le funzioni allo stesso attribuite, nell'esercizio delle quali funzioni è subentrata la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che peraltro ne sostiene i costi.

Ciò nonostante alcune disposizioni del titolo secondo e del titolo terzo della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 contengono riferimenti espressi all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti per effetto dei quali l'Osservatorio continua ad essere individuato quale soggetto titolare di specifiche funzioni e destinatario delle risorse necessarie a garantire lo svolgimento delle stesse.

E' necessario, quindi, modificare tali disposizioni ed individuare nel Ministero il soggetto deputato allo svolgimento di tali funzioni e destinatario delle correlate risorse.

Le modifiche riguardano principalmente l'art. 206-bis del citato decreto, nella parte in cui istituisce l'Osservatorio, attribuisce allo stesso specifiche funzioni e disciplina il modo in cui far fronte agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.

Si propone, inoltre, di cancellare tutti i riferimenti all'Osservatorio presenti nel testo , nonché all'Autorità di cui all'art. 207, o più genericamente all' "Autorità", non eliminati integralmente in precedenza dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, a causa di un difetto di coordinamento normativo, e di introdurre in loro sostituzione l'indicazione del "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Con l'attribuzione delle funzioni precedentemente svolte dall'Osservatorio al Ministero si garantisce:

a) la corretta ed omogenea attuazione della normativa nazionale e comunitaria nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati, con particolare riferimento alla gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale e agli obiettivi da conseguire;

c) il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza, attraverso il riconoscimento dei sistemi autonomi per la gestione degli imballaggi di cui all'art. 221 del D.lgs.152 del 2006.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le disposizioni in questione non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Invero, le uniche spese derivanti dalle modifiche proposte relative alla soppressione dell'Osservatorio, sono quelle relative al funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 4, della quale si prevede la conservazione, al fine di poter disporre di particolari competenze tecniche, allo stato irreperibili nel ruolo del Ministero stante le note carenze di dotazione, che supportino l'attività aggiuntiva che il Ministero viene ad assumere direttamente su di sé per effetto della menzionata soppressione.

Tali spese sono coperte con i contributi previsti dal comma 6, gravanti interamente sui consorzi e sugli altri soggetti ivi menzionati.

Articolo 17

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente :”1-septies. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'art. 14 comma 1 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50% della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'art 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'Ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa”.

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole “domestiche” sono aggiunte le seguenti “e non domestiche”;

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente: “rr) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le gravi criticità nella gestione dei rifiuti urbani biodegradabili sono causa di contenziosi comunitari, in particolare per quanto concerne l'inadeguatezza del sistema di gestione attuale a raggiungere gli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria relativamente all'obbligo di pretrattamento dei rifiuti, di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili e di raggiungimento di una percentuale di riciclaggio dei rifiuti urbani del 50%.

In molte regioni d'Italia, la carenza della capacità di compostaggio, oltre alla difficoltà di effettuare la raccolta differenziata del rifiuto organico, determina un basso tasso di riciclaggio dell'organico ed il conseguente smaltimento in discarica dello stesso.

Al fine di risolvere tali criticità, e nel rispetto delle finalità sancite dal legislatore comunitario, che tra l'altro prevede misure tese ad evitare la produzione di rifiuti ed a realizzare la società europea del riciclaggio, è urgente dare concretezza alla gerarchia nella gestione dei rifiuti privilegiando la prevenzione della produzione degli stessi, quali appunto il compostaggio in loco.

Le modifiche proposte introducono misure volte al miglioramento della gestione dei rifiuti organici attraverso l'incentivazione dello strumento del compostaggio in loco inteso come semplice processo aerobico di trattamento dei rifiuti effettuato direttamente sul luogo di produzione dei rifiuti organici da una singola utenza (autocompostaggio) o da più utenze (compostaggio di comunità).

Benché il compostaggio in loco sia considerato una forma di prevenzione della produzione dei rifiuti, la Commissione europea ha stabilito, nella decisione sul metodo di calcolo degli obiettivi di riciclaggio, che il compostaggio in loco può essere conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani, pertanto risulta ancora più strategico aumentare il più possibile le quantità di rifiuti organici trattate con tale strumento.

La modifica della definizione di autocompostaggio è volta proprio ad incrementare il volume di rifiuti urbani che può essere trattato mediante autocompostaggio estendendolo dalle sole utenze domestiche alle utenze non domestiche.

Viene inoltre introdotta la definizione di compostaggio di comunità per dare modo a più utenze quali condomini, residence, mercati, scuole, ecc.. di compostare sul luogo i propri rifiuti anche utilizzando piccole macchine compostatrici, ottimizzando il processo ed il risultato e dividendo i costi dell'acquisto di tali macchinari.

Considerato altresì che il compostaggio in loco presenta non solo una serie di benefici ambientali e pratici ma soprattutto un notevole risparmio per il gestore del servizio rispetto al conferimento dello stesso rifiuto al sistema di gestione, si ritiene opportuno utilizzare tali risparmi per fornire un incentivo ai cittadini che effettuano tale attività: vengono pertanto forniti indirizzi ai comuni per agevolare economicamente attraverso la tariffa tale pratica virtuosa.

Inoltre poiché risulta necessario agevolare l'iter autorizzativo della installazione dei piccoli impianti di compostaggio di comunità e nel contempo definirne i limiti, le quantità, i processi e le tecniche utilizzabili è prevista l'emanazione di uno specifico decreto ministeriale.

Al fine di incentivare l'adozione delle pratiche disciplinate dalla presente proposta è stato altresì previsto che i comuni applichino una riduzione sul tributo di cui all'art. 14 comma 1 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50% della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'art 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame. Le riduzioni tributarie di cui al secondo e terzo periodo della disposizione che si vuole introdurre non appaiono infatti suscettibili di determinare un minor gettito tributario in quanto esse vanno ad operare sulla quota di tariffa che è commisurata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'art 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, parametri che nel caso di specie non troverebbero applicazione in quanto con l'autocompostaggio e con il compostaggio di comunità non avviene alcun conferimento di rifiuti al servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.

Articolo 18

(Misure per incrementare la raccolta differenziata)

All'articolo 205, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis” sono soppresse e le parole: “ambito territoriale ottimale” sono sostituite dalla seguente: “Comune”;
- b) al comma 1, alla lettera a) le parole: « entro 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
- c) al comma 1, lettera b) le parole: « entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»;
- d) al comma 1, lettera c), le parole: « entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
- e) il comma 1-bis è abrogato;
- f) il comma 1-ter è abrogato;
- g) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per il Comune che consegue gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal comma 1 del presente articolo, anche con anticipo rispetto ai tempi in esso indicati, il tributo di conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma

24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sarà dovuto nella misura del venti per cento dell'ammontare dello stesso determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo.”

3 *bis*. Per il comune che non consegua gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nei tempi stabiliti è applicata un'addizionale al tributo di conferimento in discarica, istituito dall'articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, a carico del Comune inadempiente, determinata come segue:

- a) nella misura del 10% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5% alla scadenza del primo termine annuale di adempimento ;
- b) nella misura del 20% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5% alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;
- c) nella misura del 20% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5% e uguale o inferiore al 10% alla scadenza del primo termine annuale di adempimento;
- d) nella misura del 30% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5% e uguale o inferiore al 10% alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;
- e) nella misura del 30% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 10% e uguale o inferiore al 20% alla scadenza del primo termine annuale di adempimento;
- f) nella misura del 40% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 10% e uguale o inferiore al 20% alle scadenze annuali successive alla primo termine annuale di adempimento;
- g) nella misura del 40% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 20% e uguale o inferiore al 30% alla scadenza del primo termine annuale di adempimento;
- h) nella misura del 45% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 20% e uguale o inferiore al 30% alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;
- i) nella misura del 50% se gli obiettivi non sono conseguiti alla scadenza del primo termine annuale di adempimento né alle scadenze annuali successive per una quantità superiore al 30%.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La seguente disposizione differisce i termini per di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006.

Tale previsione è coerente con le disposizioni comunitarie che non individuano obiettivi di raccolta differenziata ma fissano, invece, specifici obiettivi di recupero.

In tal senso, la previsione di raggiungere di un tasso di raccolta differenziata pari al 65% alla fine dell'anno 2016, garantisce il raggiungimento degli obiettivi di recupero stabiliti dal legislatore comunitario.

Lo slittamento dei termini si rende necessario per adeguare il dato normativo al dato reale e per evitare che i Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento di tali obiettivi negli attuali termini di legge.

Tale modifica si rende necessaria anche alla luce dei recenti dati sulla raccolta differenziata dai quali si evince che gli obiettivi previsti dalla normativa vigente non sono stati perseguiti a livello omogeneo sul territorio nazionale. Attualmente la percentuale media nazionale di raccolta differenziata si attesta sul valore del 39,9% (dato preliminare Fonte Ispra: Rapporto Rifiuti urbani Ed. 2013).

Le difficoltà nel perseguimento di tali obiettivi sono, in parte, imputabili ad alcune modifiche normative che nel corso degli ultimi anni hanno cambiato il regime delle competenze nella gestione dei rifiuti.

Allo stato attuale non è più l'ATO il soggetto responsabile di tali attività, bensì il Comune.

Difatti, per effetto di due recenti interventi normativi (art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge .22.12.2011, n.214 "Disposizioni urgenti per la crescita l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" e l'articolo 19 del decreto-legge 95/2012 convertito, con modificazioni, con Legge 135/2012 "Spending Review") ai Comuni compete l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, l'avvio, lo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani unitamente la riscossione dei relativi tributi.

Dal punto di vista ambientale il differimento dei termini consente una migliore programmazione degli interventi finalizzata a realizzare gli obiettivi di raccolta e di riciclaggio con evidenti risvolti sia occupazionali e sia sull'economia.

Pertanto, le modifiche introdotte all'art. 205 sono mirate: a) ad individuare nel Comune il soggetto responsabile del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata; b) a posticipare le date previste per realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata; c) ad abrogare i commi 1bis ed 1ter in quanto prevedono meccanismi per poter derogare al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nei termini fissati dall'art. 205 vigente; d) modulare l'entità del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (cd ecotassa) per poter premiare i Comuni che realizzano tali obiettivi, anche con anticipo rispetto a tempi di legge, e per penalizzare i Comuni che non realizzano gli obiettivi di raccolta nei termini di legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame in quanto norma a carattere ordinamentale. La diversa modulazione, rispetto alla vigente previsione, del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (cd ecotassa) in ragione della "virtuosità" o meno del comportamento dei comuni interessati appare neutra sotto il profilo

anzidetto in considerazione del fatto che essa va ad incidere su un'addizionale applicabile solo in via eventuale e cioè al verificarsi dei presupposti di legge.

Articolo 19

(Consorzio per imballaggi compostabili)

1. All'articolo 223, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I produttori di materie prime compostabili e i produttori di imballaggi realizzati con materiali compostabili possono costituire un consorzio che opera su tutto il territorio nazionale; i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a tale Consorzio sono esclusi per tali materiali dall'obbligo di partecipare ai consorzi di materiali di imballaggio di cui all'allegato E" .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta intende dare rilevanza giuridica autonoma alle modalità di adempimento degli obblighi che la Direttiva 1994/62, e successive modifiche, pone in capo ai produttori di materie prime di imballaggio e ai produttori di imballaggi.

Infatti, la gestione dei materiali compostabili differisce notevolmente dalle operazioni di recupero e di riciclaggio di altri materiali.

In particolare, la diffusione di sacchi per asporto con materiali compostabili favorisce una corretta raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Le stesse risorse che provengono dall'applicazione del contributo ambientale CONAI agli imballaggi o ai materiali di imballaggio compostabili potrebbe essere utilizzato per incentivare in modo più efficace e diretto la raccolta differenziata e il riciclaggio.

Per conseguire questi obiettivi, la norma prevede che i produttori di materiali compostabili per imballaggi o i produttori di imballaggi fabbricati con materiali compostabili possano costituire un proprio consorzio e siano esclusi dall'obbligo di partecipare per tali materiali agli altri consorzi di filiera

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame in considerazione della sua natura di norma ordinamentale.

Articolo 20

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE in materia di RAEE e rifiuti di pile e accumulatori)

1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole: “rifiuti elettrici ed elettronici,” sono inserite le seguenti: “rifiuti di pile ed accumulatori,”;

b) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente : “e) rifiuti di pile ed accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188. »

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di garantire la completa attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di essere destinati alle attività di cui ai citati articoli 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche apportate hanno lo scopo di perfezionare e completare l'inquadramento relativo alla gestione di particolari categorie di rifiuti stabilite nel Titolo III della Parte IV del D.Lgs 152/2006 con l'annovero dei rifiuti di pile e ed accumulatori di cui alla direttiva 2006/66/CE.

Inoltre, l'introduzione di un nuovo comma relativo alla riassegnazione degli importi che dovrebbero essere introitati a titolo di tariffe al bilancio di questo ministero, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, consentirebbe di addivenire all'adozione del decreto interministeriale recante tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in attuazione dell'articolo 19, comma 4, del D.Lgs n. 151/2005”.

Un tale decreto infatti non si è potuto finora adottare in assenza di apposita norma primaria che prevedesse la possibilità di riassegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme che, a seguito dell'emanazione dello specifico decreto, saranno introitate dalla Tesoreria dello Stato a titolo di tariffe.

La stessa problematica è relativa anche per lo schema di regolamento interministeriale concernente le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori, reso ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 188/2008.

La mancanza di tali provvedimenti che stabiliscono l'ammontare delle tariffe a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e di pile e accumulatori sta notevolmente pregiudicando la possibilità di garantire una corretta attuazione della normativa di cui al D.lgs 151/2005 e del D.Lgs 188/2008.

Inoltre, in mancanza delle suddette risorse rende altresì impossibile al Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Raee e sulla gestione delle pile e degli accumulatori istituito ai sensi

delle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs 151/2005 e dell'articolo 19 del D.Lgs 188/2008, di predisporre un adeguato programma di controlli ispettivi da parte degli organismi competenti (Ispra e Guardia di Finanza).

La carenza dei controlli è altresì lamentata anche dai produttori in regola con le disposizioni normative, che ne segnalano l'incidenza sui comportamenti di evasione.

Infine, si segnala che la Commissione Europea, nella lettera di Costituzione in mora complementare alla procedura d'infrazione n. 2009/2264 ha rilevato carenze sulle attività di controllo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame in ragione della sua natura ordinamentale; anche la riassegnazione prevista dalla lettera c) della disposizione non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri ma soltanto una diversa allocazione di risorse per l'esercizio di funzioni inerenti materie di competenza del MATTM.

Articolo 21

(Semplificazione per l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi)

All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole “ anche in deroga alle disposizioni vigenti” sono inserite le seguenti: “nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive comunitarie.”;
- b) al comma 1 le parole da “dette ordinanze sono comunicate ...” sino alla fine del capoverso, sono sostituite dalle seguenti : “. Le ordinanze emesse dal Presidente della Provincia ovvero dal Sindaco sono comunicate al Presidente della Regione. Le ordinanze emesse dal Presidente della Regione sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dette ordinanze devono essere comunicate entro tre giorni dall'adozione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”
- c) al comma 5 dopo le parole: “sono comunicate dal” sono inserite le seguenti: “Presidente della Regione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per semplificare e rendere più razionale il sistema delle ordinanze di cui all'art. 191 del 3 aprile 2006 n.152 sono necessari due interventi sulla norma in esame.

Il primo è finalizzato a ridefinire il meccanismo degli obblighi di comunicazione previsto dall'art. 191 e propone di :

eliminare il generico dovere di comunicare le ordinanze : “al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e della tutela del mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione ed all’Autorità d’ambito di cui all’art. 201 del Dlgs 152/06”;

prevedere , in sostituzione, che le ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia siano comunicate al Presidente della Regione e che le ordinanze adottate dal Presidente della Regione siano comunicate al Ministro dell’ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

Questa modifica, oltre ad eliminare inutili e oneri di comunicazione (nel’anno 2011 sono pervenute solo a questa amministrazione circa 1100 ordinanze contingibili ed urgenti) rende la norma più coerente con il vigente sistema di riparto delle competenze tra stato e regioni, definito dal Dlgs 152/06. Difatti, considerato che le ordinanze contingibili spesso sono adottate per superare situazioni di criticità che derivano dalla inadeguatezza del Piano di gestione dei rifiuti, la prevista comunicazione alla Regione, consente alle stessa di poter risolvere definitivamente tali criticità prevedendo un adeguamento del suddetto piano. Difatti che spetta alla Regione “ predisporre, adeguare ed aggiornare” il piano di gestione dei rifiuti.

Il secondo intervento ha lo scopo di garantire il rispetto del principio di primazia del diritto comunitario introducendo nell’articolato la previsione espressa che il diritto comunitario non può essere derogato.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame in ragione della sua natura ordinamentale.

Articolo 22

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

All’articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “tutti gli operatori della filiera costituiscono un consorzio ” sono sostituite dalle seguenti: “è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente, nonché le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).”;

c) al comma 9, primo e terzo periodo, la parola: “operatori”, ovunque compare, è sostituita dalle seguenti: “imprese di cui al comma 5, primo periodo”;

d) al comma 12, dopo le parole “ai soggetti incaricati dal Consorzio” sono inserite le seguenti: “o autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione proposta attua il principio della responsabilità estesa nell’ambito della gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

Similmente a quanto stabilito per la gestione degli imballaggi, la proposta in esame prevede specifici obblighi a carico degli operatori economici interessati a quali è possibile far fronte, alternativamente :

a) aderendo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CO.NO.E);

b) organizzando un sistema autonomo per la gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti e richiedendone il riconoscimento .

In attuazione dei principi della “responsabilità estesa del produttore ” e del “chi inquina paga”, tali obblighi dovrebbero ricadere solo sul produttore e sull’utilizzatore degli oli e dei grassi vegetali e animali.

Invece, la formulazione vigente dell’art. 233, estende tali obblighi anche alle imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti ed alle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti .

Tale previsione immotivatamente obbliga gli operatori del settore che non sono produttori, importatori e detentori a dover partecipare al CO.NO.E o a dover organizzare un sistema autonomo per la gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti , chiedendone il preventivo il riconoscimento.

La norma deve essere modificata in quanto crea effetti distorsivi sulla concorrenza ed impedisce agli operatori del settore che non sono produttori di svolgere la propria attività in autonomia .

Le attività di raccolta e di riciclaggio sono strumentali alla realizzazione degli obiettivi di corretta gestione degli oli e dei grassi animali e vegetali e, quando non sono poste in essere dal produttore, si devono poter svolgere secondo le regole del mercato e sulla base delle autorizzazioni di legge. Se così non fosse, questi soggetti , ancorché autorizzati alla gestione dei rifiuti in questione, sarebbero ulteriormente limitati per l’esercizio delle loro attività dovendo operare necessariamente o tramite il CO.NO.E, o, acquisendo un ulteriore provvedimento dell’amministrazione, che non trova ragion d’essere nella disciplina nazionale e comunitaria.

La proposta attuale ha lo scopo di eliminare le incoerenze presenti nel testo vigente e di consentire ai raccoglitori, ai riciclatori ed ai recuperatori che non operano sul mercato come produttori di poter esercitare le attività di gestione di tali rifiuti quando sono muniti delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame, in quanto attua una diversa ripartizione tra soggetti privati delle modalità con le quali far fronte agli oneri connessi alla gestione degli oli e grassi esausti.

Articolo 23

(Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti)

Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 è inserito il seguente:

“Articolo 199 bis.

(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto anche dei Piani regionali di cui all'articolo 199, sono individuati l'attuale disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti derivanti dal trattamento di detti rifiuti, ed il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.

2. Salvo il caso di cui al successivo comma 3, e fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 182, fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di tale divieto sono nulli.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica nelle regioni in relazione alle quali sono state aperte procedure di infrazione comunitaria per inadeguatezza del sistema di gestione dei rifiuti ivi realizzato.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La tematica della gestione dei rifiuti, e dei relativi criteri di priorità da osservare in tale gestione, costituisce da diversi anni, anche alla luce delle prescrizioni di derivazione comunitaria, uno dei punti fondamentali delle politiche ambientali, al fine di perseguire l'obiettivo di far sì che i rifiuti non possano diventare fonte di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio per le risorse naturali e per l'ambiente.

In tale contesto, ricorrente e particolarmente attuale è la discussione apertasi, sia tra i policy makers che tra la pubblica opinione, circa le scelte da compiersi, nel rispetto dei criteri di priorità definiti dall'art. 179 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, maggiormente idonee a delineare un ciclo integrato e concluso dei rifiuti, in modo tale che lo smaltimento in discarica venga ad essere effettivamente l'opzione finale e residuale, destinata cioè ai soli rifiuti che non si è riusciti a gestire in altro modo o agli scarti derivanti da altre forme di trattamento degli stessi.

In particolare, è oggetto di vivace discussione il ruolo da attribuire alle forme di gestione basate sull'incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, in relazione alle quali si assiste ad atteggiamenti variegati e articolati, che oscillano da quello ampiamente favorevole allo sviluppo degli impianti che realizzano tali forme di gestione, sulla scorta dell'esempio di quanto avvenuto in molti Paesi dell'Unione europea e delle moderne tecnologie utilizzate nel settore, a quello che invece esprime una forte contrarietà a tale sviluppo, preoccupato delle possibili conseguenze negative per la salute e l'ambiente derivanti dall'esercizio di tali impianti.

Poiché nel presente momento storico - caratterizzato dal non ancora ottimale decollo, a livello nazionale complessivo, della raccolta differenziata, e dalle sempre maggiori contestazioni provenienti dall'Unione europea al nostro sistema di gestione delle discariche di rifiuti, la discussione anzidetta rischia, con la radicalizzazione delle posizioni contrapposte e con l'acuirsi delle tensioni sociali ad esse connesse, di bloccare molte iniziative volte alla realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, appare opportuno, per quanto concerne gli impianti di incenerimento e coincenerimento, operare un momento di riflessione generale. Ciò al fine di verificare, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, fra cui i dati complessivi sulla produzione nazionale di rifiuti e le previsioni contenute nei piani regionali di gestione di cui all'art. 199 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, quale sia l'attuale disponibilità di impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti esistente nel territorio nazionale e quali siano le effettive necessità che debbano essere soddisfatte ricorrendo a nuovi impianti da realizzare.

La norma in esame mira a realizzare una tale verifica, prevedendo il ricorso ad un decreto da adottarsi ad opera del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attraverso il quale, all'esito di un'adeguata istruttoria condotta sui dati anzidetti, individuare l'attuale disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti derivanti dal trattamento di detti rifiuti, nonché il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti.

In tal modo potrà essere determinata una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti che possa concorrere alla definizione della rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti voluta dall'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di non pregiudicare l'efficace svolgimento di una tale verifica si prevede di introdurre un divieto di presentare istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento fino alla data di adozione del decreto anzidetto, la cui violazione è sanzionata con la nullità delle autorizzazioni eventualmente rilasciate.

Per non pregiudicare le iniziative volte al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria aperte in relazione a talune Regioni, cui è stata contestata l'inadeguatezza del sistema di gestione dei rifiuti realizzato, è stata infine prevista la non operatività del divieto anzidetto.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente disposizione, operando con la tecnica della novellazione, aggiunge un ulteriore articolo al d. lgs. n. 152 del 2006, e cioè l'art. 199 bis, collocato dopo l'art. 199 dedicato ai piani regionali di gestione dei rifiuti.

In tal modo si intende sistematizzare l'opzione di affidare ad un decreto interministeriale, nel quadro delle previsioni contenute all'articolo 195 del d. lgs. n. 152 del 2006, l'individuazione dell'attuale disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti derivanti dal trattamento di detti rifiuti, nonché il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, al fine di determinare una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti che possa concorrere alla definizione della rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti voluta dall' articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.

Dato il carattere ordinamentale della disposizione , che non comporta immediati riflessi finanziari, dall'approvazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal riguardo è utile osservare che il divieto posto dal comma 2 vale solo per i nuovi impianti, per i quali cioè non sia stata ancora presentata alcuna istanza di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e che anche le attività istruttorie necessarie per la definizione del contenuto del decreto interministeriale previsto dal comma 1 verranno espletate nell'ambito delle funzioni istituzionalmente affidate a ministeri competenti, con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 24

(Modifiche al decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 n.36)

1. La lettera p) dell'art. l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36 è abrogata .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'abrogazione elimina il divieto previsto dall'art. art. 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n.36 lett p) di conferire in discarica: rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate

discariche monodedicare che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225.

L'abrogazione è coerente con il diritto comunitario, in quanto si tratta di un divieto non previsto nella pertinente normativa europea (direttiva 99/31/CE sulle discariche).

L'abrogazione si rende necessaria a seguito dell'evoluzione normativa, che impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, il cui potere calorifico può essere tale da rendere il rifiuto trattato non conferibile in discarica, in permanenza del divieto.

TITOLO VI

Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare

Articolo 25

(Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero, di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le quali sono trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.”

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non deve derivare alcun onere nuovo o diverso per il bilancio dello Stato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva previsto un breve regime di proroga della operatività degli organismi collegiali oggetto di riordino ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, operanti presso la pubblica amministrazione.

A sua volta l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. spending review), ha previsto che a decorrere dalla data di scadenza dei predetti organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni le attività da essi svolte sono definitivamente trasferite ai competenti uffici nell'ambito dei quali operavano.

Le disposizioni in parola sono andate ad incidere, salvo qualche eccezione normativamente prevista, su tutti gli organismi collegiali che operavano presso il Ministero dell'ambiente in virtù di varie disposizioni legislative risalenti anche a molti anni addietro, ed attraverso i quali era stato assicurato il supporto indispensabile per l'efficace espletamento di specifiche funzioni istituzionali, necessitanti di un patrimonio di conoscenze tecnico-scientifiche specifiche, in modo da poter affiancare utilmente gli uffici e le strutture ministeriali, privi di un siffatto patrimonio. Alla istituzione dei predetti organismi collegiali si era pervenuti anzi proprio con il fine di assicurare il necessario supporto alla amministrazione in occasione della coeva attribuzione a questa di nuove e relevantissime competenze istituzionali.

La scadenza del termine di cui all'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, cit., in una con l'attuazione delle previsioni dettate dal menzionato provvedimento sulla spending review, ha comportato che molti uffici e strutture ministeriali che sino a poco tempo prima si avvalevano della competente collaborazione di organismi appositamente creati e modellati sulla base delle proprie esigenze istituzionali, si sono trovati a dover far fronte alle medesime incombenze istituzionali mediante l'ottimizzazione, per quanto consentito dalle vigenti disposizioni normative in materia, del proprio personale, già utilizzato al massimo delle proprie possibilità professionali e operative, nonché, in modo discontinuo e non adeguatamente regolamentato, dai tecnici dell'ISPRA che, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 123 del 21 maggio 2010, n. 123, concernente l'istituzione dell'ISPRA, e dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009, è l'organo tecnico-scientifico del quale il medesimo Ministero si avvale nelle attribuzioni ad esso conferite dalla vigente normativa.

Con la norma in esame si intende porre rimedio alla situazione sopra descritta, stabilendo in modo più strutturato e stabile la facoltà di avvalimento dell'Ispra per lo svolgimento delle attività una volta assicurate dagli organismi collegiali ora soppressi, definendo meglio le modalità con cui realizzare tale avvalimento, demandando ad un provvedimento con cui l'Ispra stesso, sentito il Ministero, dispone l'adeguamento opportuno della propria struttura organizzativa, entro un ragionevole termine dalla entrata in vigore della disposizione (60 giorni), per definire e finalizzare le attività di supporto tecnico-scientifico necessarie per le predette attività trasferite al Ministero.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La disposizione persegue il fine esposto nella relazione illustrativa andando ad aggiungere un comma (il 2 bis) alla norma, contenuta nel decreto legge n. 112 del 2008, che ha istituito l'Ispra, e sulla cui scorta è stato previsto, con il comma 4 dell'art. 2 del d.P.R. n. 140 del 3 agosto 2009, il

Ministero si avvale di tale Istituto, di regola, per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente.

La disposizione non comporta oneri diversi o maggiori per la finanza pubblica, essendo stato disposto che dalla sua attuazione non derivi nessun onere per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

TITOLO VII

Modifiche alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di difesa del suolo

Articolo 26

(Modifiche in materia di Autorità di bacino)

1. Al comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo la lettera "z" sono inserite le seguenti lettere:

z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità di distretto competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE e dell'art.3 del decreto legislativo n. 49 del 2010;

z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto.

2. L'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

“63. Autorità di bacino distrettuale.

1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito Autorità di bacino, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Per l'effetto le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui al presente articolo.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Conferenza operativa di servizi, il collegio dei revisori dei conti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, vengono disciplinate le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali delle autorità di cui alla citata legge n. 183 del 1989, previa consultazione dei sindacati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3. L'autorità di bacino del fiume Adige è integrata nell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico e l'autorità di bacino del fiume Serchio è integrata in quella del fiume Arno.

4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Segretario generale che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della Conferenza istituzionale sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. La conferenza istituzionale permanente:

a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 57;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;

e) approva gli stralci del Piano di bacino;

f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di distretto;

cura l'istruttoria degli atti di competenza della Conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;

promuove la collaborazione tra le Amministrazioni statali, regionali e gli enti locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

cura l'attuazione delle direttive della Conferenza operativa di servizi;

riferisce alla Conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di distretto;

cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di distretto da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo.

8. La Conferenza operativa di servizi è composta dai rappresentanti delle Regioni e Province autonome interessate, dai rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; è convocata dal Segretario Generale, che la presiede. La conferenza operativa di servizi delibera a maggioranza e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti ad enti, istituti e società pubbliche, designati dalla Conferenza istituzionale permanente e nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa di servizi esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lett. a), nonché emana direttive per l'attività di cui al comma 10 lett. b) e c). La conferenza operativa di servizi, inoltre, delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili ovvero di comprovata capacità giuridico-amministrativa. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente, sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Un componente effettivo ed un supplente sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente effettivo ed un supplente sono designati a maggioranza dalle Regioni componenti della Conferenza istituzionale permanente. Il collegio dei revisori esercita il controllo interno di regolarità amministrativa previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

- a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 e dei relativi stralci;
- b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
- c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati alla parte terza del presente decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio.”

3. L'articolo 64 del d.lgs. n. 152 del 2006 è sostituito dal seguente:

"1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali comprendente i seguenti bacini idrografici:

Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

fiumi Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

bacini minori afferenti alla costa Romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale comprendente i seguenti bacini idrografici:

Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) distretto idrografico dell'Appennino centrale comprendente i seguenti bacini idrografici:

Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.

e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale comprendente i seguenti bacini idrografici:

Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente comma:

"1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto. Le risultanze delle attività di cui sopra sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di Distretto ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).”.

5. I commi 1 e 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono sostituiti dai seguenti commi:

"1. Il Piano di tutela delle acque, secondo quanto previsto al comma 5 della direttiva 2000/60/CE, integra e dettaglia su scala regionale e di singolo bacino o sotto – bacino, il piano di gestione di cui all'articolo 117 sulla base dei programmi di cui all'articolo 118 ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo.

2. Le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2014, e successivamente ogni sei anni, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti Autorità di distretto, per le verifiche di competenza."

3. Al comma 5 dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2015".

6. Al comma 2 bis dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche, ed ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole “decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro dell’ambiente”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 63 del D.Lgs 152/06 prevede l'istituzione delle autorità di bacino distrettuale in ciascuno degli 8 distretti individuati nell'articolo 64 del medesimo D.Lgs. e sostanzialmente rimanda la loro attivazione all'emanazione di un apposito DPCM che avrebbe dovuto definire i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie dalle autorità istituite ai sensi della precedente normativa nazionale (la Legge 183/89, abrogata dallo stesso decreto legislativo) ai nuovi soggetti distrettuali. Tale DPCM non ha mai visto la luce principalmente a causa della mancanza di una condivisione con le Regioni sul modello di governance distrettuale delineato dal D.lgs 152/06. Il risultato di tale situazione è che ad oggi, pur essendo state individuate le unità geografiche di riferimento per la pianificazione di bacino (i

distretti), non sono state ancora formalmente costituite le relative Autorità di “governo”. In via transitoria, attraverso due provvedimenti normativi (Legge 13/2009, D.lgs 219/2010) sono state prorogate le autorità di bacino di rilievo nazionale istituite ai sensi della Legge 183/89 alle quali è stato assegnato il ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione nel relativo territorio di competenza. Questo regime transitorio ha consentito (e sta consentendo) di dare attuazione al quadro normativo comunitario in materia di acque (direttiva quadro acque e direttiva alluvioni).

Le modifiche proposte rispondono pertanto alla impellente necessità di pervenire ad una configurazione stabile e definitiva per le autorità di distretto e superare definitivamente la fase transitoria. In tal modo si risolvono anche i contrasti con l’ordinamento comunitario e si fa positivo riscontro alle richieste degli organismi comunitari preposti alla verifica della corretta attuazione della direttiva quadro sull’acqua. Sulle modifiche che si propongono è stato attivato un confronto tecnico nel maggio scorso dalle competenti strutture del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del mare con le Regioni e le Autorità di bacino di rilievo nazionale.

I commi 1, 2 e 6 dettano le modifiche puntuali in grado di perfezionare il passaggio dalle “vecchie” autorità di bacino di rilievo nazionale ai nuovi soggetti distrettuali. In particolare viene sancito che le autorità di distretto sono le autorità che, ai sensi del citato D.lgs 219/2010, stanno già esercitando un ruolo di coordinamento in ciascuno dei distretti andando ad operare un’ulteriore semplificazione che riguarda l’integrazione dell’Autorità di bacino del fiume Serchio in quella dell’Arno e l’integrazione dell’Autorità di bacino del fiume Adige in quella dell’Alto Adriatico.

Le modifiche riguardano altresì la razionalizzazione della composizione e del funzionamento degli organi distrettuali (Conferenza Istituzionale permanente, Segretario Generale, Conferenza operativa dei servizi).

Il comma 3 opera la ridefinizione di alcuni confini distrettuali nell’ottica di pervenire ad un assetto più semplice e razionale anche dal punto di vista gestionale e amministrativo, salvaguardando il criterio di integrità ed omogeneità idrografica ed idrogeologica dei bacini compresi nei distretti. Tali modifiche riguardano i distretti delle Alpi orientali, del Fiume Po, dell’Appennino settentrionale, del Serchio (che viene eliminato e ricompreso nel distretto dell’Appennino settentrionale) e dell’Appennino centrale.

I commi successivi riguardano infine modifiche necessarie a semplificare e a rendere maggiormente coerente ed efficace il quadro degli strumenti di pianificazione di livello distrettuale (piano di gestione) e regionale (piano di tutela delle acque).

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Nella vigente versione dell’articolo 63 del d.lgs. 152/2006 è stata tentata una razionalizzazione del sistema delle Autorità di bacino al fine di conseguire una organica copertura dell’intero territorio nazionale. In particolare in ciascun distretto idrografico si prevedeva l’istituzione di una Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico, e conseguente presenza in essi dei doverosi di organi di indirizzo e di controllo.

Il legislatore aveva, altresì, previsto che con d.P.C.M., su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, fossero definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati.

La decretazione prevista non è stata mai emanata e, per evitare, un pericoloso vuoto organizzativo e gestionale con successivi interventi (d.lgs. 284/2006 e d.lgs. 208/2008) il legislatore ha disposto (art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06) che “nelle more della costituzione dei distretti idrografici [...] e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63”.

In esito alle predette vicende normative, permane tuttora l'incompleta articolazione dei bacini idrografici come individuati dalla legge 183/89, di cui di seguito si dà elencazione:

a) bacini nazionali:

Adige;

Alto Adriatico;

Arno;

distretto pilota del Serchio, comprendente il bacino idrografico del Serchio;

Tevere;

Liri-Garigliano;

Volturno;

Ad essi si aggiungono svariate decine di bacini di livello interregionale e regionale

In particolare per ciascuno dei bacini “nazionali” risulta, allo stato, operativa una Autorità di bacino, con i seguenti Organi:

a) comitato istituzionale;

b) comitato tecnico;

c) Segretario generale e sua segreteria tecnico-operativa.

Il descritto contesto organizzativo nazionale (peraltro in una situazione di prolungata prorogatio) appare ancor più critico alla luce della nota del 26 marzo 2012 con cui la Commissione Europea ha notificato all'Italia un parere motivato C(2012)1676 nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale l'Italia era stata messa in mora già nel 2010. Nel suddetto parere si ribadisce

che le argomentazioni fornite al riguardo dalle autorità italiane e le modifiche apportate a tal fine alla legislazione nazionale non sono sufficienti. È stato, dunque, chiesto all'Italia il pieno rispetto della direttiva, con particolare riferimento ai Piani di gestione dei distretti idrografici e al loro aggiornamento, ad un miglior monitoraggio della qualità delle acque e alla riproduzione su mappe dei livelli di qualità nei corpi idrici sotterranei.

È necessario pertanto assicurare al più presto in Italia una governance che, ferme restando le prerogative dei vari livelli di governo e le funzionalità tecniche in capo alle Autorità di Distretto, consenta di coprire l'intero territorio nazionale rendendo più efficiente il modello organizzativo.

Vengono individuati ,pertanto, i seguenti 7 distretti idrografici:

- a) distretto idrografico delle Alpi orientali;*
- b) distretto idrografico del Fiume Po;*
- c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;*
- d) distretto idrografico dell'Appennino centrale;*
- e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale;*
- f) distretto idrografico della Sardegna;*
- g) distretto idrografico della Sicilia;*

Al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto all'architettura delineata dal d.lgs. 152/2006, è confermato che ciascun distretto è presidiato da una Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente (comma 5), il Segretario generale (comma 7), la Conferenza operativa di servizi (comma 8), il collegio dei revisori dei conti (comma 9). Tutte le altre autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, vengono disciplinate le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali delle autorità di cui alla citata legge n. 183 del 1989, previa consultazione dei sindacati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per inciso si segnala che la norma in esame conferma anche l'attuale numero dei segretari generali (sette come attualmente), nonché conferma il doppio livello di indirizzo, "politico" (nella norma in esame attribuito alla Conferenza istituzionale) e tecnico-operativo (nella norma in esame attribuito Conferenza operativa di servizi). Conseguentemente la revisione della governance non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; sono piuttosto conseguibili economie di scala in fase gestionale stante la diminuita parcellizzazione delle competenze.

Al riguardo si dettaglia che già a legislazione vigente, il finanziamento delle autorità nazionali e' a carico di appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'ambiente, come di seguito rappresentato:

CAP	Denominazione	Stanziamiento 2013
3011	<i>Trattamento economico da corrispondere al personale in servizio presso le autorità di bacino nazionali, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione.</i>	€ 9.246.367
3012	<i>Compensi per lavoro straordinario da corrispondere al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale</i>	€ 134.919
3013	<i>Spese per il trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione</i>	€ 725.105
3014	<i>Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento economico dei segretari generali e dei dipendenti in servizio presso le autorità di bacino nazionali</i>	€ 998.800
3015	<i>Oneri sociali a carico dell'amministrazione sul trattamento economico corrisposto ai segretari generali ed ai dipendenti in servizio presso le autorità di bacino nazionali.</i>	€ 3.257.234
3017	<i>Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale</i>	€ 175.100
3071/5	<i>Spese per missioni per il personale in servizio presso le autorità di bacino nazionali</i>	€ 1.945
3071/18	<i>Spese per il funzionamento delle autorità di bacino di rilievo nazionale, comprese quelle di rappresentanza, le locazioni dei locali e le relative opere di sistemazione logistica e funzionale</i>	€ 745.605
3084/1	<i>Spese per i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio dei componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo [nota: comitato soppresso], dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché dei rappresentanti statali presso i comitati tecnici dei bacini interregionali e regionali</i>	€ 1.575
TOTALE		€ 15.286.650

Articolo 27

(Ulteriori disposizioni di finanziamento degli interventi)

1. Dopo l'articolo 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Articolo 72-bis

(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione e demolizione di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito capitolo per finanziare la rimozione o demolizione da parte dei Comuni di opere ed immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. A tal fine è autorizzata la spesa, per l'anno finanziario 2014, di euro dieci milioni. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i Comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il Comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al precedente periodo ad apposito capitolo all'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1, gli interventi su opere ed immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato (R3 e R4), sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i Comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, comprensiva di relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere ed immobili ubicati sul proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti, e la documentazione attestante l'inottemperanza ai provvedimenti di demolizione dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato Città e autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida utili alla procedura inerenti la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 sono da considerarsi aggiuntivi alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o rimozione di opere ed immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, gli stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma in esame, recante disposizioni per il finanziamento degli interventi di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree ad elevato rischio idrogeologico introduce un meccanismo per rendere più agevole la rimozione e la demolizione di opere ed immobili realizzati abusivamente nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato, e cioè quelle zone in cui le condizioni di fragilità del territorio rendono particolarmente urgente la necessità di realizzare interventi di messa in sicurezza delle risorse naturali da fenomeni di dissesto idrogeologico, la cui concreta attuazione spesso deve fare i conti con l'esistenza di manufatti di vario genere realizzati illecitamente, la cui mancata rimozione o demolizione impedisce, o rende più difficoltosa financo la progettazione degli interventi in questione. .

Il fenomeno dell'abusivismo dell'abusivismo edilizio è sicuramente un dato significativo, come può desumersi da alcune stime, come quella effettuata, ad esempio, dal CRESME, che ha censito 258.000 immobili abusivi (tra nuove edificazioni e ampliamenti di rilevante entità), realizzati a cavallo tra il 2003 e il 2011; a tale quadro fa da riscontro, per converso, un ulteriore dato, altrettanto significativo, rappresentato dal deficit di attuazione delle ordinanze di demolizione riscontrabile su tutto il territorio nazionale.

Nella maggior parte dei casi, infatti, all'accertamento dell'abuso e all'adozione del relativo ordine di demolizione, non consegue l'esecuzione dello stesso; dal 2000 al 2011, si è ad esempio stimato che in 72 comuni capoluogo di provincia, su 46.760 ordinanze emesse, solo 4.956 hanno avuto esecuzione.

Ciò può essere attribuibile anche alla conformazione delle attuali norme che prevedono l'obbligo per le amministrazioni comunali di agire in sostituzione del soggetto inadempiente, per poi rivalersi economicamente su di esso per le spese sostenute. Ciò comporta, in ogni caso, l'esigenza di rilevanti disponibilità finanziarie immediate da parte degli enti locali, i quali spesso non hanno tali disponibilità.

Per far fronte ad una tale mancanza di disponibilità immediata di risorse, la quale influisce sull'esecuzione delle demolizioni degli immobili, è stato quindi prevista, con l'art. 1 del disegno di legge in questione, l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente di un apposito capitolo per il finanziamento della rimozione o demolizione di opere ed immobili

realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire.

In tal modo si prevede di poter finanziare almeno quegli interventi di demolizione da attuarsi da parte dei Comuni nelle zone in cui le condizioni di estrema fragilità del territorio rendono più urgente la realizzazione di interventi di prevenzione da eventi di dissesto idrogeologico (frane, alluvioni, erosione costiera etc.), e precisamente quelle zone in cui il rischio di tali eventi è stato classificato come elevato o molto elevato in base alla pianificazione effettuata in base alla normativa vigente dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modifiche e integrazioni, come prorogate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

L'art. 1, con la tecnica della novella al Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, mediante inserimento nel medesimo di una nuova disposizione ad hoc (l'art. 72-bis) prevede per l'appunto l'istituzione del capitolo anzidetto, con uno stanziamento iniziale, per l'anno 2014, pari a 10 milioni di euro (comma 2).

Al fine di prevedere un meccanismo di alimentazione per gli anni successivi al 2014 del capitolo di bilancio anzidetto, è stato stabilito che a tale capitolo affluiscano le somme che i Comuni beneficiari del finanziamento dovranno recuperare dai destinatari di provvedimenti definitivi di demolizione non eseguiti, nei confronti dei quali i Comuni dovranno agire per la ripetizione delle spese sostenute per la demolizione, comprensive di rivalutazioni e interessi. Le somme così ottenute dovranno essere versate in apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al summenzionato capitolo di spesa del Ministero dell'Ambiente (comma 3).

Fatto salvo quanto disposto dalla Legge quadro sulle aree protette per gli specifici interventi di ripristino in essa disciplinati, si è previsto che verrà data priorità al finanziamento degli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, classificate cioè come R4 in base alla pianificazione effettuata dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale in precedenza richiamate, sulla base di un elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'Ambiente (comma 4).

Per accedere ai contributi, i Comuni dovranno presentare al Ministero apposita domanda di concessione con le modalità previste dal comma 5.

In considerazione delle finalità specificamente perseguite con il disegno di legge in questione, il cui ambito di applicazione è circoscritto agli interventi di rimozione e demolizione da realizzare nelle aree a più elevato rischio idrogeologico, è stato previsto al comma 6 che i finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 sono da considerarsi aggiuntivi alle somme eventualmente percepite dai Comuni per effetto della diversa disciplina dettata dall'art. 32, comma 12, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge n. 326 del 24 novembre 2003.

In considerazione inoltre dell'ambito di applicazione innanzi evidenziato, si è previsto infine che le disposizioni così introdotte non vadano a modificare la disciplina di ulteriori modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o rimozione di opere ed edifici abusivi contenuta in altre disposizioni.

Al fine di rendere più celere l'attuazione degli interventi di rimozione e demolizione degli immobili abusivi i quali siano stati riconosciuti meritevoli di finanziamento, è stato previsto, al comma 7, che i finanziamenti concessi dovranno essere restituiti al Ministero dell'ambiente qualora i predetti interventi non siano stati realizzati entro un termine adeguatamente contenuto, individuato in centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti stessi.

Un termine siffatto è stato individuato in considerazione del fatto che, da un lato, si tratta di interventi di demolizioni per i quali già sono scaduti i termini stabiliti nei provvedimenti che li hanno disposti e che, dall'altro, sussiste un lasso temporale tra riconoscimento del finanziamento e materiale erogazione dello stesso durante il quale il beneficiario può iniziare a programmare gli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi.

La norma recepisce tutte le condizioni poste dalla Conferenza Unificata nel parere reso ai sensi dell'art. 2 comma 3 e dell'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso nella seduta del 23 settembre 2013, ad eccezione di quella volta ad aggiungere al comma 4 le parole "e in aree classificate a pericolosità elevata".

Non si è ritenuto di poter recepire tale indicazione poiché la pericolosità è concetto diverso dal rischio, consistendo nella probabilità che l'evento si verifichi in un determinato tempo, prescindendo però dalla ricorrenza o meno di un valore esposto, sia in termini di vite umane che di risorse economiche. Viceversa solo il rischio è valutato in base alla predetta ricorrenza, legando pertanto la pericolosità al valore esposto.

Ciò determina che talune aree possono essere classificate pericolose, anche ad elevato livello, ma non a rischio, in quanto in esse manca o è poco rilevante l'esistenza di valori esposti.

Ampliare l'ambito di operatività della norma anche alle zone a pericolosità elevata significherebbe inoltre dover prevedere una copertura maggiore di quella preventivata, con conseguente insostenibilità della norma stessa.

In relazione all'imminente scadenza dell'anno finanziario 2013, è stato inoltre previsto che la spesa per far fronte alle attività previste dalla norma decorrano dal 2014.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di norma in esame dispone l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di rendere disponibili ai Comuni richiedenti appositi finanziamenti per la rimozione o demolizione di opere ed immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

Il finanziamento da parte dello Stato ai Comuni è corrisposto nel limite massimo delle risorse disponibili sul capitolo in parola per l'esercizio finanziario di competenza.

Il capitolo è attivato dall'esercizio 2014 con uno stanziamento iniziale di dieci milioni di euro. La dotazione iniziale è costituita con contestuale riduzione, di pari ammontare, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Alla predetta autorizzazione corrisponde, nello stato di previsione del MATTM, il capitolo 8531 ("Interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia"), piano gestionale 3 ("Fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale") dell'unità di voto 1.9, Missione 18 ("Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"), Programma 18.12 ("Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche"). Ne consegue che, stante la finalizzazione per la realizzazione degli interventi in aree fortemente esposte a rischio idrogeologico, suscettibili di contribuire a creare condizioni idonee per gli interventi di tutela di detto rischio, l'appostamento delle risorse sul capitolo di nuova istituzione non comporta alcuna variazione di missione di spesa, programma di spesa, unità di voto e macroaggregato, potendosi quindi sostanzialmente, dal punto di vista della tecnicità dell'esposizione delle risorse in bilancio, nell'attivazione di un nuovo piano gestionale nell'ambito del capitolo 8531 stesso.

Alla data della presentazione dello schema di legge in esame, su detto capitolo/PG residua uno stanziamento di € 20.693.772,00. Da un punto di vista contabile, quindi, è possibile disporre l'accantonamento di euro 10 milioni sino al completamento dell'iter del DdL.

Oltre allo stanziamento iniziale succitato, al fine di approntare meccanismi di rialimentazione del capitolo, è stato previsto che i Comuni beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti definitivi di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi, versando le somme riscosse, entro trenta giorni, ad un apposito capitolo all'entrata del bilancio dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme sono integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di nuova istituzione.

Il meccanismo di riassegnazione individuato rende disponibili, nel tempo, le risorse necessarie per l'attività di prevenzione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio connesse all'eliminazione degli abusi nelle aree a rischio elevato o molto elevato.

TITOLO VIII

Disposizioni in materia di energie rinnovabili

Articolo 28

(Catalogo delle tecnologie a basso contenuto di carbonio)

1. Entro il 31 dicembre 2014, in attuazione della delibera del CIPE in data 8 marzo 2013 pubblicata sulla G.U. del 19 giugno 2013 n.142, è istituito presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del

territorio e del mare un “Catalogo delle tecnologie, dei sistemi e dei prodotti per la decarbonizzazione dell’economia italiana”. Il Catalogo viene aggiornato annualmente.

2. Con decreto del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014, vengono stabilite le modalità per dare priorità alle tecnologie, sistemi e prodotti individuati nel catalogo:

a) negli acquisti della pubblica amministrazione;

b) nei sistemi incentivanti e nelle altre forme di sostegno destinate alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La misura concorre all’attuazione della delibera del CIPE dell’8 marzo 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2013, n.142, che ha approvato l’Aggiornamento del Piano nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per avviare il processo di “decarbonizzazione” dell’economia del Paese. E’ prevista la predisposizione di un “catalogo” di tecnologie, sistemi e prodotti a basso contenuto di carbonio verso i quali orientare gli investimenti della pubblica amministrazione e delle imprese. Con successivo decreto, sono individuate le modalità per dare priorità allo sviluppo di tali tecnologie.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il catalogo è attuato in coerenza con l’attuazione della delibera del CIPE dell’8 marzo 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2013, n.142, che ha approvato l’Aggiornamento del Piano nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per avviare il processo di “decarbonizzazione” dell’economia del Paese. La predisposizione del “catalogo” di tecnologie, sistemi e prodotti a basso contenuto di carbonio, verso i quali orientare gli investimenti della pubblica amministrazione e delle imprese, è svolto nell’ambito delle attuali attribuzioni del Ministero nel settore del green public procurement.

Conseguentemente la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29

(Interventi sul meccanismo dei certificati bianchi)

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, tenuto conto della direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, sono estesi alle reti di trasporto di energia elettrica e gas, a decorrere

dall'anno 2017, gli obblighi di risparmio energetico nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e all'articolo 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché sono aggiornate le modalità per il conseguimento di tali obiettivi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (o certificati bianchi) è fondato sull'obbligo di risparmio energetico cui sono tenuti i grandi distributori di energia elettrica e gas naturale (con oltre 50 mila clienti). La normativa ha recente fissato nuovi obblighi per il quadriennio 2013-2016 (DM 28/12/2012): i grandi distributori ottemperano effettuando direttamente interventi per il risparmio energetico o acquistando sul mercato titoli di efficienza energetica. La misura estende l'obbligo, a partire dal 2017, alle imprese di trasporto dell'energia elettrica (reti ad alta tensione) e di gas (grossi volumi di movimentazione), modalità con la quale si intende promuovere l'efficienza energetica nel sistema completo di trasmissione e distribuzione dell'energia. Tale estensione è coerente con l'incremento di efficienza energetica che sarà necessario per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra al 2020 e oltre. La misura non ha impatto sulla finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

I titoli di efficienza energetica (o certificati bianchi) sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP). Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistando i TEE da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal GME. Conseguentemente la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 30

(Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica)

Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3-bis all'ultimo capoverso dopo le parole "... non superiore a 5 MW.", aggiungere le seguenti: "Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque nei limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio.";

b) all'articolo 1 comma 3-bis.1, alla fine, dopo le parole : “energia immessa nel sistema elettrico” aggiungere le seguenti : “quale valore medio annuo di produzione.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'integrazione dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, si rende necessario per chiarire che gli impianti pilota, con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, devono rispondere ai requisiti di legge non nella fase di ricerca e messa in opera dell'impianto, bensì solo dopo avere avviato il ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio.

L'integrazione all'articolo 1 comma 3-bis.1 si rende necessario per sfruttare al meglio la risorsa geotermica nella fase di produzione in quanto la capacità produttiva, durante l'anno, è influenzata dalle diverse condizioni climatiche esterne.

RELAZIONE FINANZIARIA

Le norme non hanno effetti sulla finanza pubblica né comportano oneri finanziari ricadenti sul bilancio dello Stato.